



III C O R T E D I A S S I S E
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3.-

LA CORTE

1 - DOTT. GIOVANNI	MUSCARÀ	PRESIDENTE
2 - DOTT. GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT. VINCENZO	ROSELLI	PUBBLICO MINISTERO
DOTT.SSA MARIA	MONTELEONE	PUBBLICO MINISTERO
DOTT. ERMINIO CARMELO	AMELIO	PUBBLICO MINISTERO
SIG.RA DANIELA	BELARDINELLI	CANCELLIERE B3
SIG. ANTONIO	CINÀ	TECNICO REGISTRAZIONE
SIG. NATALE	PIZZO	PERITO TRASCRITTORE

UDIENZA DEL 10.11.2003

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

ARRINGA

AVV. P.C. CASTAGNINO

AVV. P.C. GAMBERINI

AVV. P.C. GIAMPAOLO

RINVIO ALL'11.11.2003

PRESIDENTE: Il Generale Ferri è assente? Va bene, quindi assente Ferri, siamo tutti? Sì, prego allora Avvocato Castagnino.

ARRINGA DELL'AVVOCATO P.C. CASTAGNINO

AVV. P.C. CASTAGNINO: Presidente io sono Procuratore speciale e difensore della società "Aerolini Italia" e per essa presento le conclusioni scritte che leggo, voglia questa Corte dichiarare la penale responsabilità degli imputati e in conseguenza dichiarare loro responsabili civilmente e unitamente al responsabile civile Ministero della Difesa, condannarli al risarcimento dei danni morali e materiali in favore della costituita Parte Civile da rico... in separata sede, condannarli altresì al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva che si indica in euro 500.000 (cinquecentomila), nonché al pagamento delle spese processuali, come da nota che si unisce.

VOCI: (in sottofondo). **PRESIDENTE:** prego Avvocato Gamberini può...

ARRINGA DELL'AVVOCATO P.C. GAMBERINI

AVV. P.C. GAMBERINI: Signor Presidente, Signori della Corte riprenderò, la mia arringa dal punto in cui era stata interrotta per la fine

dell'udienza e come vi avevo preannunciato mi occuperò dell'imputazione. I due temi che tratto sono in parte, ve lo avevo sottolineato, tra loro slegati, nel senso che il tema dell'accertamento della verità sulle cause dell'abbattimento o della caduta del DC9 è un tema che non si collega direttamente all'imputazione, perché come vi avevo detto e lo vedremo parlando dell'imputazione stessa gli imputati non sono... agli imputati non è addebitato di avere causato l'abbattimento del DC9 e quindi in qualche modo i due temi sono tra loro slegati e vi ho anche sottolineato la scorsa udienza quanto importante sia comunque per le Parti Civili e abbiamo apprezzato in questo senso la sensibilità della Corte di Assise e l'attenzione con la quale è stato condotto il dibattimento sulla materia peritale, quanto dicevo, sia importante per le Parti Civili che la vostra sentenza comunque ripercorra anche il tema dell'accadimento della verità su questo accadimento di cosa abbia prodotto quella caduta, questa è la ragione di tanti sforzi e anche di tanto argomentare sul punto, ma l'imputazione ripeto è slegata perché in qualche modo il delitto di cui... che è

addebitato, di cui sono imputati, coloro che siedono in questa qualità su questi banchi è un delitto diverso ed è un delitto che si lega a delle condotte che sono avvenute nell'immediatezza e subito dopo la tragedia ed è un delitto, lo vedremo poi con maggior precisione parlando in concreto dell'imputazione che attiene al fatto che si assume che costoro abbiano impedito, abbiano tentato di impedire, abbiano posto in essere fatti diretti ad impedire l'imputazione vedremo, consente di raggruppare queste varie connotazioni del fatto dal punto di vista della loro rilevanza in modo omogeneo, abbiano tentato di impedire che filtrasse all'autorità politica, quindi al governo che filtrassero una serie di notizie che consentivano in quel contesto, nel contesto che inizia la sera del 27 giugno e nei giorni successivi si protrae di ipotizzare in modo assolutamente significativo e realistico che la caduta del DC9 fosse il prodotto comunque di una causa esterna. Allora il tema non è decidere solo se causa esterna c'è stata, ed io mi sono affannato a dirvi che questa è secondo noi l'ipotesi che è rimasta sul tappeto all'esito del lungo dibattito processuale sul

punto, ma il tema è anche capire se in quel momento coloro che avevano un ruolo, vedremo assolutamente qualificato e rilevante e avevano l'obbligo di comunicare all'autorità politica, le ipotesi e gli elementi sui quali le ipotesi si fondavano, dico, se in quel momento quell'avvenimento poteva ricondursi, poteva ricondursi nella rappresentazione che in quel momento se ne aveva ad una causa esterna e potevano essere messi in opera a quel punto tutti gli elementi, tutte le attività proprie di una prerogativa di governo, tutte le iniziative connesse inscindibilmente a potere di governo per attivare iniziative volte a capire cosa era successo. In questo senso, cioè rimane un intreccio tra il grande quesito sull'avvenimento, sulle cause dell'avvenimento e quelle condotte perché noi diciamo, oggi ci troviamo e anche negli anni successivi, ci troviamo di fronte, ci siamo trovati di fronte a un rapporto tra mistero e segreto, se oggi ancora sopravvive un quoziente di mistero di Ustica, noi diciamo è... può essere anche perché in quel momento fu posto un segreto illegittimo, fu bloccato un canale di comunicazione, si impedì l'esercizio di una

prerogativa. L'ordinanza di rinvio a giudizio era una ordinanza che prospettava molti imputati, molti delitti, quindi... molti delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, di questi delitti è sopravvissuto e quindi discutiamo avanti a voi perché gli imputati di questo... questo è il loro addebito, quello più grave e cioè quello previsto e punito dalla fattispecie dell'art. 289 del codice penale. Siamo nell'ambito del delitto contro la personalità dello Stato, mi verrebbe da dire, dei delitti contro la cosiddetta personalità dello Stato perché questo inquadramento sistematico poco ci aiuta, non molto ci aiuta per capire il significato di questa fattispecie, badate che come vedremo, ci sono alcuni problemi che hanno una loro complessità per capire di che delitto si tratta, qual è il bene tutelato, quali sono i fatti che vuole reprimere di questa categoria dei delitti contro la persona dello Stato, costituisce una categoria che è una sopravvivenza di un codice in questa chiave obsoleto, prima ancora che nato in dimensione autoritaria. Sono delitti disegnati dal codice

del 1930, la personalità dello Stato che cos'è?
Si è detto è una metafora, risponde a una visione antropomorfica dello Stato non ci aiuta minimamente nell'individuazione del bene giuridico, all'interno di questo capo sono costituite, sono costruite fattispecie fondate su una contrapposizione amico-nemico, straniero, cittadino, un dualismo che oggi in tempi di istanze sovranazionali, come dire cessato questo novecento disastroso che aveva dilaniato nei conflitti tra Stati europei, che aveva dilaniato il mondo, beh, appare anch'esso obsoleto, certamente noi non viviamo colui che non è italiano come straniero e nemico, tutt'altro, cioè ci sono moltissime istanze, non solo come dire le istanza europea ma anche istanze sovranazionali oggi di natura diversa e anche più significativa, pensiamo all'istituzione e al fatto che sia già entrata in funzione una Corte penale internazionale che si occupa dei delitti contro l'umanità, che si occupa, come dire, di una serie di delitti, assolutamente significativi che opera in una dimensione che riguarda il mondo, no, e quindi è un richiamo che facciamo fatica ad usare per capire il 289. Badate non è

cosa da poco, eh, perché è come se noi in una credenza, come dire, queste categorie, noi leggiamo il codice penale, mi rivolgo ovviamente più ai giurati popolari, noi leggiamo il codice penale, vediamo i delitti divisi per categorie e il codice si apre con i delitti contro la personalità dello Stato, è come... sono tanti cassetti di una credenza e ovviamente è un po' come avviene in una casa, io nei cassetti sistemi della biancheria, in un altro sistema gli attrezzi di cucina. E' ovvio che a collocazione nei cassetti è utile per capire se sono in presenza di un fazzoletto o di uno straccio di cucina e invece qui la categoria, ripeto, come tale ci aiuta poco e dà luogo a quelle che vengono chiamate aporie sistematiche, hanno introdotto nei delitti contro la personalità dello Stato, hanno introdotto recentemente fattispecie di terrorismo internazionale che come tali sembrano poco prestarsi a una collocazione di questo tipo, perché con la personalità dello Stato italiano non hanno a che vedere, tant'è che sono punite condotte che riguardano attacchi a organismi internazionali e quindi come dire, c'è questa problematica. No, lo dicevo perché, dirò

che quando, come dire, si cerca di capire come si applichino queste fattispecie, come vadano interpretate, non si può non avvertire un certo disagio, avendo in mano una credenza così poco attuale e così poco organizzata, il vecchio codice liberale del 1889 parlava di delitti contro la sicurezza dello Stato, non contro la personalità, questo già andava meglio, se si vuole, anche se in qualche modo anche in questa chiave si poteva confondere lo scopo delle fattispecie con il bene giuridico tutelato, ma non è solo questo l'elemento che può suscitare disagio è anche il fatto che questo capo dei delitti con cui il nostro codice apre il suo dire, nella parte speciale, è indubbiamente denso di quesiti sul rispetto che queste fattispecie hanno, da un lato dei diritti di libertà politica, di associazione, di opinione e dall'altro di problemi che riguardano la costruzione delle fattispecie perché nel nostro codice, nella nostra costituzione che tanto si occupa della materia penale e se ne occupa perché la materia penale incide sulla libertà dei cittadini e quindi il legislatore non è libero come in altri settori, di costruire le

fattispecie come crede, deve costruirle obbedendo a criteri di tassatività, deve costruirle obbedendo a criteri di colpevolezza, cioè di individualità della responsabilità e deve costruirli anche in modo che se ne possa apprezzare il quoziente offensivo nell'ambito di un diritto penale democratico liberale come vuol essere il nostro, certamente il diritto penale sanziona e tutela bene i giuridici, non sanziona e tutela nei confronti di tipi d'autore, non sanziona infedeltà, vedremo come questo tema entri in questo processo a buon diritto, ma nel senso che non sanziona mai la disobbedienza come tale, cioè non sanziona, come dire, intenzioni malvagie, sanziona condotte apprezzabili materialmente, che mettono in pericolo degli interessi che sono meritevoli di essere tutelati e perciò è in questa chiave che occorre valutare ciò che viene costruito all'interno di questo capo dei delitti contro la personalità dello Stato, mi scuso di questa introduzione che in qualche modo viene da lontano, ma siamo di fronte a una fattispecie che non vede una applicazione giurisprudenziale che sorregga il nostro cammino e quindi è giusto che in qualche modo affrontiamo

il tema in tutti i suoi elementi che sono anche questi che paiono elementi di quadro, sono elementi a mio avviso significativi. Diversamente se non pensassimo che il diritto penale è tutela di beni giuridici in questa materia saremmo di fronte ai vecchi crimini di lesa maestà, cioè non è il tema, insomma i delitti contra... dallo Stato non sono crimini di lesa maestà, non è che noi qui ci occupiamo di scoprire e di punire, come dire la lesa maestà intesa come sanzione di una infedeltà, siamo di fronte a un diritto penale del fatto, sanzioniamo ripeto, condotte offensive, diversamente costruiamo un diritto penale della morale, no, quindi non è questo il tema lo diceva proprio con riferimento tra l'altro a questo genere di delitti, lo ricordava fin dal 1800 all'inizio dell'800 Forbac (fonetica) con queste parole proprio non siamo, se non si vuol costruire un delitto penale della morale ma un diritto penale del fatto, occorre occuparsi anche del quoziente di pericolosità delle condotte, occorre che le condotte abbiano queste direzioni. Nell'ambito di questi reati contro la personalità dello Stato, quando il legislatore li ha costruiti lo si può notare

leggendoli, li ha costruiti in forma di consumazione anticipata, cosa vuol dire questo, vuol dire che il legislatore si pone il problema dell'importanza di alcuni di questi beni che sono in gioco, allora se li andiamo a vedere, senza stare alla categoria antropomorfica della personalità, ma se li andiamo a vedere pezzo a pezzo evidentemente scopriamo che ci sono interessi importanti dietro molti di questi delitti, perché sono interessi che riguardano la stessa vita, sono come dire, i presupposti essenziali perché un ordinamento democratico continui a esistere, continui ad esistere a volte una ordinata convivenza civile, il metodo di formazione della volontà politica non sia inquinato da meccanismi di violenza, quindi diciamo beni di grandissima importanza a cui non possiamo non tenere e dobbiamo tenere in misura particolarissima, capire la loro rilevanza e la loro importanza e il legislatore ha ritenuto di anticipare la sua... della punibilità, cioè ha ritenuto di doverli punire non quando si realizzi già la compromissione del bene, non quando il soggetto, se fossimo in tema di incolumità fisica è stato ferito, è stato ucciso, ma di creare

delle forme anticipate, cioè, ovviamente in materia di personalità dello... personale dello Stato per usare la categoria del codice o comunque in materia di tutela degli interessi del funzionamento dell'ordinamento costituzionale, se io aspetto che si sviluppi già la guerra civile ho chiuso, per punire a quel punto se si crea una guerra civile, è evidente che poi sarà il vincitore a determinare il quadro delle sanzioni e chi vada punito o meno. Io devo punire una condotta anticipata, cioè chi compie atti diretti, fatti diretti alla guerra civile, beh, dovrò già punirlo, perché se io non anticipo l'istanza di punizione, ovviamente non tutela convenientemente l'interesse, quindi l'importanza dei beni in gioco spiega il perché come vedremo molte di queste fattispecie sono costruite in una forma che si chiama delitti di attentato e per attentato non si intende l'attentato terroristico ovviamente, si intende un modo di costruire la fattispecie, un modo di costruire la norma, le norme non sono costruite come lesioni, ma sono costruite come fatti diretti. L'ordinamento conosce in generale l'anticipazione della soglia della punibilità perché voi sapete bene anche

nelle vostre conoscenze elementari di diritto penale perché sono conoscenze di senso comune, che non si è puniti solo se si uccide, ma si è puniti anche se si tenta di uccidere, se si commettono atti idonei diretti in modo non equivoco a uccidere come dice esattamente una norma del codice penale all'art. 56. Nei delitti di attentato, il legislatore ha fatto una operazione di anticipazione per così dire ulteriore, nel senso che ha indicato, come delitti di attentato, gli atti diretti a, ma noi sosteniamo e come dire l'abbiamo sostenuto, cioè credo che sia coerente sostenerlo anche in questa sede, anche quando si svolge l'accusa, che quell'atti diretti non può prescindere da un quoziente di pericolosità, cioè non possiamo limitarci a ritenere che atti diretti indichi solo la direzione oggettiva della condotta perché la direzione oggettiva della condotta potrebbe esprimere l'intenzione malvagia dell'autore ma potrebbe non dirci nulla sul significato pericoloso di quella condotta e quindi come dire, dobbiamo porci il problema di come adeguare sul piano costituzionale questo tipo di delitti e c'è stata una discussione profonda che ha visto

dottrina illustre e giurisprudenza sul tema, contendersi il campo per potere illuminare, sostanziare del requisito costituzionale dell'offensività questo tipo di costruzione, quindi vero che il codice dice, attenta, a volte dice, atti diretti, nella fattispecie che ci riguarda come in altre fattispecie dice fatti diretti e forse in quel fatti già esprime un quoziente di materialità, nell'indicazione fatti, richiamando una locuzione che è propria anche dell'art. 25 secondo comma della Costituzione quando detta il principio di legalità e che è stata sempre intesa appunto come locuzione che esprima in sé, parlando di fatti, elementi di materialità. Quindi questo disagio nei confronti del rispetto dei requisiti costituzionali si traduce in questi casi nel dire, beh, vediamo come far corrispondere questo modello, questo quadro costruttivo della fattispecie ai requisiti costituzionali, al profilo costituzionale dell'illecito penale e badate un'ultima disagio corrisponde, come dire, un ulteriore elemento di disagio corrisponde a volte all'interpretazioni di queste fattispecie che spesso queste fattispecie come è peraltro anche il 289, come

dire, sono fattispecie che puniscono chiunque le commetta e in quel chiunque ci sta a volte, un elemento di grande difficoltà applicativa, perché è evidente che la norma sembra non distinguere l'intrinseca pericolosità che connota condotte che si realizzano con abuso di funzioni costituzionali o militari da parte di soggetti che sono intranei alla struttura del potere, quindi sono in grado ovviamente di porre in essere condotte in queste tematiche, appunto che sono tematiche sul funzionamento dell'ordinamento costituzionale, sono in grado di porre in essere condotte materiali di grande pericolosità rispetto alle condotte del quivis, del cittadino, del giovane che non avendo né ruolo né status ovviamente non può interferire come tale nel funzionamento degli organismi, no, e d'altra parte in qualche modo in un ordinamento democratico che funziona proprio con la dialettica delle idee e con la dialettica delle espressioni, è evidente che non tutto ciò che turba il funzionamento di questi organismi, nel senso che... turba nel senso di incidere sul funzionamento degli organismi, può realizzare queste fattispecie, perché lo ha stabilito la

Corte Costituzionale in tema di sciopero politico per esempio, o di sciopero di pressione cosiddetto. Allora in due sentenze che voi, che i Giudici togati per ricorderanno in due sentenze la Corte Costituzionale occupandosi di fattispecie che era nata nel codice rocco in epoca in cui non esisteva il diritto di sciopero e c'era una repressione penale del diritto di sciopero, ovviamente ha deciso che lo sciopero politico è uno sciopero legittimo come ha deciso che è legittimo lo sciopero di pressione volto a indurre l'autorità ha emettere un provvedimento o a toglierlo nei limiti in cui ovviamente non si realizzi in forma estrema di paralisi istituzionale con intento eversivo, cioè dico questo perché il disagio nel maneggiare i delitti di questo capo, nasce dal fatto che hanno un'origine, hanno una loro struttura in parte obsoleta e hanno una direzione lesiva che a volte deve fare i conti con un ordinamento affatto diverso sul quale vengono a collocarsi. Ecco dirò e lo anticipo e ne darò spiegazione perché in questo contesto, nel contesto del nostro processo, il mio disagio è fortemente diminuito, per non dire cancellato e ovviamente non dico

cancellato perché l'attenzione è una applicazione coerente, e costituzionalmente coerente rimane ovviamente ferma. È quella di cui ci occupiamo una ipotesi come dice la rubrica del 289, di attentato come contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali. È una norma rivisitata nel 1944, nel '47, nel '57, via via, come dire ricomposta, perché riguarda la tutela delle prerogative e delle attribuzioni del Governo, della Presidenza della Repubblica è la tutela del funzionamento di organismi come la Corte Costituzionale e le assemblee parlamentari, le assemblee regionali e di volta in volta queste norme hanno ampliato i settori di tutela, l'ultime sono state le regioni quando furono introdotte e ne fu disciplinato il loro funzionamento, ecco, attentato contro gli organi costituzionali. Il tema del bene giuridico già in questa chiave viene, come dire, risolto no, viene risolto perché questo disagio del, come dire, della mancanza di tipicità del bene, del bene giuridico inafferrabile che tante volte si invoca in taluna di queste fattispecie, qui sembra venir meno perché si comprende bene il significato della norma che interessi e mira a tutelare, sono

richiamati i luoghi della sovranità politica attraverso i quali i cittadini delegando, eleggendo, manifestano l'esercizio dei loro diritti e quindi è evidente che l'esigenza che le prerogative da attribuzioni, il funzionamento non sia inciso, non sia toccato, non sia alterato, non sia impedito anche temporaneamente vedremo la fattispecie è particolarmente rigorosa in questa chiave è una esigenza di cui non può sfuggire l'importanza e non può sfuggire neanche il fatto che essa sia, come dire, che siamo nel cuore dell'interesse che un ordinamento costituzionale mira a salvaguardare, cioè siamo, come dire, direi nel diritto penale nucleare della tutela degli ordinamenti costituzionali perché, ovviamente se non venisse tutelato questo bene, beh, allora tutto potrebbe accadere, no, quindi un'esigenza di tutela del funzionamento, un'esigenza di tutela delle prerogative e delle attribuzione che è una esigenza chiave e badate in questa imputazione il diritto... il delitto di attentato del 289 si correla all'art. 77 del codice penale militare di pace, anch'esso modificato da una legge, se non vado errato del 1956, che richiama sul militare questo tipo di

delitto e lo richiama con una rubrica significativamente diversa che si chiama alto tradimento. Badate perché è legittima una rubrica di questo tipo, lo dico perché apparentemente il tema potrebbe sembrare contraddittorio per come l'avevo impostato, cioè dire ma tu stesso hai detto che in materia di delitti, ciò che conta è la messa in pericolo dell'interesse non è l'intenzione malvagia, non è l'infedeltà come tale, in questa chiave però questa... questo tradimento che è il connotato di una forma di infedeltà che vedremo si manifesta in un fatto pericoloso, concretamente offensivo o prodromico a un'offesa o preparatorio di un'offesa è giustificata dal ruolo assolutamente significativo che ha il militare e vedremo a forziori in modo esponenziale, colui che è in una veste apicale, no, cioè qui gli imputati non sono dei militari, non anche dei militari ma certamente sono militari con una qualificazione altissima, cioè la massima che l'ordinamento, la gerarchia prevede rispetto all'arma nella quale essi svolgono il loro servizio, allora cominciamo a dire che... esiste anche per il cittadino un dovere di fedeltà, il dovere di fedeltà che però

si manifesta in tutt'altra forma, cioè il dovere di fedeltà che si manifesta nel dovere di solidarietà, che si manifesta nel dovere di rispettare il metodo democratico come metodo di formazione della volontà politica in cui si esprima la dialettica delle opinioni, che si manifesta come dovere di difesa della patria sottolineato... di cui è sottolineata la sacertà nell'art. 52 della Costituzione, ma il dovere per il militare questo dovere è un dovere di fedeltà qualificato, cioè si sposta di livello e di segno completamente, perché si qualifica per il delicato ruolo che il militare ha, e ripeto a forziori chi occupa un posto rilevante nella gerarchia, di essere il depositario il monopolista di un uso della forza legittima, di un uso delle... della forza, e degli strumenti di controllo e di difesa rispetto alle aggressioni, quindi un ruolo assolutamente significativo, di cui è assolutamente importante sottolineare poi la relazione stretta di dipendenza dell'autorità politica, perché se questo ruolo viene esercitato in forma eccentrica, in forma non coerente, non subordinata, beh viene meno la stessa qualificazione democratica dell'ordinamento,

perché ovviamente... come è accaduto purtroppo nell'esperienza di altri paesi ma non è nella tradizione in alcun modo, bisogna darne atto dell'ordinamento delle Forze Armate italiane, come è accaduto in altri paesi i militari prendono il potere, fanno i colpi di Stato, cioè perché hanno l'uso della forza, quindi il mantenere i binari è elemento essenziale. E allora in questa chiave non dispiace neppure la rubrica dell'art. 77 alto tradimento, ripeto, non per recuperare un crimen lese maestatis, non per recuperare il rimprovero, come dire, della fedeltà intensa come il rimprovero dell'intenzione malvagia, ma per recuperare il significato del ruolo, per recuperare il significato del ruolo, quindi la violazione del dovere di fedeltà lo vedremo più da vicino, come dire, citando alcuni passaggi in cui si è manifestata, si concretizza in un'azione pericolosa in grado di incidere sullo svolgimento tempestivo ed essenziale di una funzione di governo, e quindi di una prerogativa che viene sottratta, interrotta, impedita e se questa prerogativa viene impedita se si pongono in essere atti per impedirla anche temporaneamente

questa funzione politica, la prerogativa politica viene usurpata e viene tradita diciamo dal militare che si arroga il diritto di tacere ciò che sa, lo vedremo, rispetto nel caso di cui ci occupiamo, ad un avvenimento la cui significatività non poteva apparirgli non assolutamente rilevante, no, importante, questo quale che sia il movente, vedete proprio perché non ci occupiamo di intenzioni malvagie, di stereotipi, di criminali, di stereotipi delittuosi, di soggetti che sono cattivi e soggetti che sono buoni, ci possono essere soggetti buoni che commettono azioni che vanno repressi penalmente, il tema non è questo, io non mi occupo dei movimenti, è un malinteso spirito di corpo, è il senso di una doppia fedeltà rispetto a organizzazioni militari sopranazionali, è il disprezzo delle... rispetto alle capacità politiche di organizzare forme di intervento, è il desiderio di nascondere, come dire, debolezze, perché queste possono incidere sulla propria, come dire, sul proprio ruolo e possono mettere nei pasticci... tutto può essere, voglio dire, non mi occupo dei momenti perché non mi interessano, mi interessa certo che la

condotta sia sorretta da un elemento soggettivo e lo vedremo che nel caso del delitto di cui al 289 il dolo è il dolo diretto, perché siamo di fronte a una condotta che si proietta, quindi c'è una giurisprudenza in materia di tentativo molto netta, che dice che si ha in questa materia il dolo diretto, inteso come la consapevolezza che la propria condotta con grande probabilità produrrà quell'evento, ovviamente questo criterio della probabilità è stato adottato dalla giurisprudenza come criterio sintomatico di ricostruzione dell'elemento soggettivo, non per schiacciare l'elemento soggettivo sulla proiezione oggettiva. Quindi in questa chiave la violazione di un dovere di trasparenza che abbia, in questa chiave, dico, nella chiave del 289, chiunque commette un fatto diretto a impedire le prerogative, anche temporaneamente, del Governo in questo caso la violazione di un dovere di trasparenza che abbia una intrinseca pericolosità in questa chiave, è sufficiente... deve essere sufficiente e ne vedremo poi alcuni connotati per realizzare la fattispecie. Sottolineo, non andiamo alla ricerca perciò di traditori ma andiamo alla ricerca di un fatto materiale che

sia capace di connotarsi come pericoloso rispetto al fisiologico svolgersi delle prerogative di Governo, e questo ci interessa sapere e discutere avanti a voi, e badate il Legislatore ha previsto una norma rigorosa e repressiva in maniera severissima anche dal punto di vista sanzionatorio, ne prendiamo atto ma non ne possiamo discutere, non lo dico perché la stessa Corte Costituzionale sulle sanzioni è intervenuta sempre in modo molto attento, parco e prudente sono, come dire, recenti Sentenze, penso a quella sull'oltraggio, hanno ucciso sulla materia sanzionatoria ma con il limite di un intervento che solo in caso di aperta irragionevolezza della sanzione ci si può ribellare al dettato del Legislatore, questo è quello che dice il Legislatore, utilizza uno schema di delitto di attentato che quindi anticipa la soglia della punibilità, e punisce ciò che è avvenuto in questa chiave anticipata come fatto diretto all'impedimento anche temporaneo, anche temporaneo, nel caso come dicevo l'impedimento del Governo, dice: "ma il Governo, cos'è il Governo?", sì tutti sappiamo cos'è il Governo, ma in un caso del genere questa espressione vediamo

di farla precipitare in condotte significative, beh, è innanzi tutto l'organo in cui un paese democratico si esprime la maggioranza parlamentare, liberamente letta che forma e presenta come sapete alle Camere di Governo e al quale è istituzionalmente attribuito il compito di decidere i mezzi e i modi con cui si garantiscono gli interessi dei cittadini, ovviamente nel rispetto delle leggi e degli scopi che le leggi dettano in questa chiave, e tra questi al primo posto certamente sta la tutela della incolumità fisica, e la tutela della sicurezza dei trasporti, cioè precipito ovviamente il ragionamento nel caso che ci occupa, questo è il punto, il Governo ha questo compito precipuo, istituzionale, è a lui che spetta la scelta dei mezzi e dei modi, questa è la prerogativa del Governo, mezzi e modi con cui si tutelano questi beni. E quindi quando si coglie e si ricostruisce il bene giuridico della fattispecie che consiste nel rispettare questa prerogativa di Governo e si costruisce un elemento essenziale per capire poi la rilevanza e la pericolosità delle condotte di cui si discute in questo processo, fuori da ogni metafora, fuori

da ogni metafora, la tutela della fisiologia delle attribuzioni, delle prerogative, della funzione di alcuni organi costituzionali è richiamata dalla norma, perché sono organi essenziali per il corretto svolgimento di una vita democratica, e vedete come la norma mira a coprire l'intero arco delle questioni pericoloso, come dire, delle questione che... dei fatti che possono avere pericolosità in questa chiave e punisce i fatti diretti e punisce i fatti diretti a impedire anche temporaneamente, vedremo poi come dire la differenza tra impedire e turbare, perché c'è una seconda parte della fattispecie che si occupa del turbamento e ha una qualificazione giuridica diversa. E allora se questo è il tema la discussione del perché e sul per come gli imputati si siano resi responsabili di questo delitto può essere affrontata senza alcun disagio, cioè il disagio da cui io ero partito nel parlarvi di queste fattispecie, di questa categoria di delitti è un disagio che può venire meno, perché siamo ripeto nel cuore di una tutela assolutamente importante, essenziale, un ordinamento democratico e che ha pieno diritto di cittadinanza anche per come viene costruita,

abbiamo visto che gli autori del fatto sono legati da un dovere di fedeltà qualificata ma è una fedeltà qualificata, Voi sapete che filtra anche attraverso una normativa speciale sul punto, una normativa extra penale che però vale a richiamare su di loro, come dire, l'essenza di questo ruolo e anche il legame e il cordone con l'autorità politica, all'epoca era in vigore e in parte lo è ancora per la sua sopravvivenza anche rispetto a norme successive, questo decreto residenziale del '65 che disciplinava lo Stato Maggiore della Difesa e disciplinava il ruolo dello Stato Maggiore delle armi nel caso specifico dell'Aeronautica e allora vale la pena richiamare queste norme, perché sono le norme che poi danno la misura di quali fossero i doveri di costoro, richiamare l'art. 8 di questo D.P.R. 1477 del '65, laddove stabilisce che i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica dipendono direttamente dal Ministro della Difesa di cui sono gli alti Consulenti, come vedete un meccanismo diretto che lega il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica al Ministro della Difesa ed è ancora costui Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica a cui l'art.

12 di questo benedetto D.P.R. dà il compito di presiedere alla direzione tecnica, operativa e di controllo dell'intero traffico aereo, tra l'altro all'epoca come è noto, anche i Controllori del traffico civile erano militarizzati, quindi come dire se c'era espressione che connotava in modo veristico questa funzione era proprio quella indicata all'art. 12, cioè l'intero traffico aereo era sotto il loro controllo, indipendenza di questo cordone ombelicale, questa funzione veniva esercitata dal Capo e come detta l'art. 16 coadiuvato dal Vice Capo, qui Voi avete imputati, poi anche i Capi di due reparti in cui si articolava lo Stato Maggiore, il secondo e il Terzo Reparto e vedrete voi se anche a costoro spetta rispondere questo delitto a titolo di concorso, anche quando non vi sia un riferimento, come dire, diretto rispetto all'autorità politica e all'omesso riferimento all'autorità politica, perché ovviamente nel nostro ordinamento si risponde vuoi che si sia commesso, posto in essere quali autori un certo fatto ma si risponde anche quando vi si sia contribuito, è previsto espressamente dall'ordinamento, il concorso anche dell'estraneo nel reato proprio e quindi anche

assumendo che entro certi limiti la qualificazione e il contenuto delle relazioni fosse reato proprio, cioè potesse costruire una fattispecie propria e... rispetto al Capo e al Vice Capo di Stato Maggiore è pacifico che comunque possa vagliarsi la responsabilità e in questa chiave lo è stato fatto anche dei Capi degli altri reparti a titolo di concorso. E si comprende allora come... se questo è il quadro, come dire, istituzionale, si comprende come una condotta che presa assestante così, come dire, a pro... a cui ci si può avvicinare in modo, come dire, un po' incredulo, ma come qui va be', non hanno detto cosa, hanno taciuto, hanno fatto qualcos'altro, come dire, una condotta che di sé non sembrerebbe in un approccio immediato, di buon senso... uso questa categoria, come dire, in chiave negativa, cioè nella chiave di un approccio superficiale, può sembrare strano che condotte di questo tipo possano inquadrarsi in un delitto particolarmente grave e questo tipo di approccio cambio di segno radicalmente, quando noi collochiamo questo tipo di comportamenti in una emergenza istituzionale, e lo collochiamo in capo a chi ha un ruolo significativo apicale,

gerarchicamente ordinato, di controllo come quello che hanno gli attuali, avevano gli attuali imputati. Badate, questa distinzione, di questa distinzione ne è stata consapevole l'Accusa, Vi dicevo prima, noi siamo giunti a giudizio con un panorama di reati che... per costoro, per questi imputati fa capo a questa fattispecie così gravosa, per altri c'erano delitti, voglio dire, che maneggiamo abitualmente nelle Aule di Giustizia, contro l'Amministratore della Giustizia, contro la Pubblica Amministrazione ed erano molti di loro o la quasi totalità erano militari ma la Pubblica Accusa, come dire, ha essa stesso operato una sorta di selezione anche nell'uso delle fattispecie, proprio a partire dal fatto di volere lasciare a carico di chi aveva questa posizione così rilevante un delitto così grave a partire da una connotazione, da un vaglio di pericolosità diversamente anche le menzogne, alcune menzogne di Marsala, alcune menzogne... le molte menzogne che si sono accumulate ma fin dall'origine in questo contesto, le molte reticenze potevano connotarsi da un lato come delitti contro... nell'immediatezza come delitti contro l'amministratore della giustizia ma

potevano quelle poste in essere nella immediatezza anche connotarsi nella loro efficacia impeditiva, quindi giustamente è stato fatto, come dire, giustamente è stata fatta una selezione, una valutazione non formalistica apprezzabile e quindi è rimasto questo delitto, ed è rimasto nella forma più grave, l'impedimento, perché c'è una forma grave, più grave impedimento, poi c'è una forma connotata da una sanzione molto più ridotta che si chiama turbamento, cioè che si chiama... che sanzione la turbativa delle medesime funzioni, delle medesime prerogative, allora come cogliamo questa diversità, badate non è una diversità quantitativa eh, è una diversità qualitativa, questo è essenziale comprenderlo, perché ci turba una funzione rispetta le prerogative ma con la sua condotta incide in qualche modo sulla regolarità dello svolgimento, lo altera, chi impedisce non consente l'esercizio della prerogativa, anche temporaneamente, il codice qui utilizza in varie... in altre norme il termine turbare, in particolare può richiamarsi quella norma che è l'art. 340, che in qualche modo su un altro... l'art. 340 del codice penale punisce

l'interruzione di un ufficio, di un servizio, di un servizio di pubblica necessità e punisce... se stiamo alla lettera della disposizione punisce il turbamento e l'interruzione senza soluzione di continuità, no, e questo ha impedito, come dire, punisce tanto il turbamento che l'interruzione all'interno di una cornice dittale, per cui è puniti ovviamente da un minimo a un massimo e ovviamente spetterà al Giudice valutare la concretizzazione della fattispecie e sanzionare meno il turbamento che l'interruzione, perché per interruzione si intende ovviamente un impedimento, l'interruzione è una forma di impedimento, perché richiama il 340? Perché in qualche modo ha un asse di tutela simile, no, mentre l'asse di tutela del 289 si svolge sul verbale costituzionale supremo, il 340 si svolge rispetto all'attività della Pubblica Amministrazione, quindi non c'è una giurisprudenza, proprio perché mancano due fattispecie che individuino una rilevante diversità sanzionatoria, non c'è una giurisprudenza sul 340, che pure... come dire, che pure è una norma applicata e che è stata discussa, che abbia particolarmente in modo

raffinato, distinto, interruzione da turbamento, se non nella chiave che vi dicevo, sono in questa chiave per la quale l'interruzione è un impedimento e invece il turbamento si riferisce alla regolarità dello svolgimento della funzione. Non mi crea difficoltà, lo dico con assoluta linearità, inquadrare quello che è avvenuto nell'ipotesi dell'impedimento, perché quello che si è verificato è un black-out informativo, tutti sappiamo cosa significhi black-out dopo che per un giorno intero siamo rimasti senza luce elettrica e questo black-out, questo taglio della luce ha impedito lo svolgimento delle prerogative di Governo, perché quello che si è verificato è la costruzione di una menzogna prima attuata nella forma della reticenza, con qualche menzogna si veda la manipolazione documentale della data di quel... di quel documento del Cincusnaveur che viene datato 3 dicembre al posto che 3 luglio, proprio per impedire che si venga a conoscenza che fu subito attivato un meccanismo di allarme e questa menzogna ha impedito l'attivazione immediata da parte del Governo e di riflesso da parte della stessa Forza Armata in una direzione che solo il Governo poteva attivare e per

sciogliere l'accaduto su Ustica, per sciogliere, badate che quello che si faceva nella immediatezza del fatto pregiudicato quello è stato pregiudicato tutto, cioè la fatica che noi oggi facciamo a discutere con i... sarebbe stata una fatica che avrebbe avuto una drastica riduzione se noi avessimo in quel contesto, lo preciserò con qualche esempio tra poco, potuto attivare immediatamente, con un'iniziativa di Governo elementi di chiarezza, e io dico impedimento, perché se io sono depositario di una informazione su una vicenda nella quale il Governo deve, può, può e deve, ma diciamo può, poi il Governo sceglierà, esercitare le proprie prerogative e la taccio, taccio questa informazione non consento che sorga la stessa... lo stesso ruolo che al Governo è assegnato, in questo senso è impedimento, perché non consento che sorga l'esercizio della scelta, perché nell'esercizio della scelta può sorgere solo se io conosco il presupposto, quindi usurpo la prerogativa, come vedremo svolgo le mie inchieste, ci penso io a svolgere le inchieste, le tengo per me, poi vedremo se le daremo, come, quando. Se il Governo ignora che i Controllori di

Ciampino hanno visto il razzolare gli aerei, presuntivamente, voglio dire, se ignora questo dato, come dire, non richiamo in questa sede gli elementi fattuali di prova, li richiamo come elementi dandoli per provati, in una prossimità cronologica ad un evento come vi fosse una portaerei, poi vedremo anche su questo punto il significato dell'ignoranza da parte del Governo, se il Governo ignora ciò come fa a intervenire? Se ignora che a supporto di un evento esplosivo esterno sono state individuate fin da subito due plots -17 e -12 che si correlano a un altro plots 2B, che danno l'idea che un aereo abbia interferito nel momento del fatto, ne abbiamo parlato, ne ho parlato alla scorsa udienza, se ignora ciò come fa ad operare un intervento? Badate, non si tratta di avere la certezza che quell'aereo costituisca una interferenza e... ma la notizia implicava un'attivazione per vedere cosa era successo, per vedere se quello era un aereo, per capire, se ignora che a seguito di questo allarme è stato attivato un contatto diretto con l'Ambasciata Americana, contatto eccezionale come scrive giustamente il P.M. nella sua requisitoria scritta, un contatto diretto con

l'Ambasciata Americana, sono stati svegliati, sono stati sollecitati, ne è nato per l'Ambasciata un gruppo informale quanto si vuole ma ne è nato un gruppo, se ignora il Governo che è stato costituito presso lo Stato Maggiore il Terzo Reparto un gruppo che ha fatto un'inchiesta interna, che ha interrogato i Controllori di Ciampino, si veda l'appunto del Colonnello Argiolas Terzo Reparto, laddove il 3 luglio dice... se ignora l'allarme più in generale che l'avvenimento ha generato nella Forza Armata, un allarme vivissimo, di cui le telefonate recuperate che vi sono state lungamente illustrate dal collega Avvocato Benedetti che ha fatto un lavoro prezioso, lungo e meritorio di recupero di questo materiale nell'ambito della discussione e con telefonate che danno un univoco significato, se ignora il Governo che tutti i siti della Difesa Aerea lungi dall'essersi disinteressati di un avvenimento che sì, era un aereo civile, è caduto, interessa la Difesa Militare per modo di dire, questo è l'atteggiamento con cui ci si è mossi, sono stati invece attivati anche siti lontani, si pensi a Poggio Renatico, cosa che si scoprirà poi molti

anni dopo, decenni dopo si è capito il quadro, per operare nell'immediatezza anche successivamente all'esigenza del soccorso, delle riduzioni dati e operazione che stava a significare, come dire, l'esigenza di capire cosa ci stava dietro, anzi, una riduzione dati operata nell'immediatezza e comunicata artatamente, eliminava quella del Colonnello Russo, artatamente eliminava proprio quel plots -17 e -12 coerentemente all'esigenza di coprire questo allarme, se ignora che il sito di Marsala ha fatto una riduzione dati in tempi strettissimi e l'ha fatta guida... e subito dopo ha guidato un ignoto veicolo sul luogo del soccorso come risulta dalla documentazione delle operazioni alla console in un momento antecedente a quello dei soccorsi ufficiali, questo sappiamo dalla documentazione tecnica, se ignora che in relazione a tale allarme è stato coinvolto... sono stati coinvolti altri siti, pensiamo al fatto di chiedere a Poggio Ballone, Grosseto di invitarlo a fare rientrare immediatamente una missione che era incorso, se ignora al punto che la versione ufficiale che fu fornita al Ministero della Difesa nel tempo è stata quella di dire che

non si sapeva nulla perché tutta la documentazione era stata trasferita all'Autorità Giudiziaria, in una situazione invece... il rapporto con l'Autorità Giudiziaria, come dire, in questa vicenda di molti dei Pubblici Ufficiali e militari coinvolti è un rapporto a tal punto nevrotico, ecco uso questo termine per non dire di molto, molto peggio che non ha bisogno di essere sottolineato, c'è un rapporto che si connota di reticenze, di menzogne, di manipolazioni, di... si connota in chiave... in una chiave di gravissima mancanza di alcuna collaborazione e anche questo è un dato badate dal punto di vista probatorio, ovviamente non si inserisce direttamente come un rimprovero agli attuali imputati, perché ciascuno risponde del suo, ma è quando anche si manifesti come post fatto rispetto all'imputazione, è però un po' sfatto che è coerente al fatto, quindi in qualche modo illumina anche il fatto precedente e ne fornisce una spiegazione, siamo dunque di fronte ad una situazione in cui lungi dal potersi discutere se il fatto sia prodromica e basterebbe il carattere preparatorio, basterebbe l'atto diretto e pericoloso, è avvenuto proprio

l'impedimento, cioè siamo in una situazione, lo segnala lo stesso capo di imputazione, se non vado errato nella sua formulazione in cui quello che è avvenuto è un sia pur temporaneo impedimento di questo esercizio, ma un impedimento in un momento essenziale, badate, in un momento essenziale, perché ad esempio poniamoci il problema di sapere se era o non era in quella zona, se c'era o non c'era una portaerei, è ovvio che quando questo problema te lo poni dieci anni dopo cerchi di sapere se la Saratoga è sul Golfo di Napoli, fai l'indagine, come dire, sotto tutti i pu... vedi di impedire che questa indagine sia... abbia un esito solamente cartaceo e quindi cerchi di utilizzare anche le fotografie dei matrimoni dei napoletani per capire se era in acqua, ma il tema non è solo questo, se c'era una portaerei ed è... non è un'invenzione, non è un'invenzione, perché la nota della N.A.T.O. che è datata 16 giugno '97 riferisce espressamente che emergono dai dati radar di Marsala pattugliamenti di routine e voli in transito che parrebbero stare ad indicare la presenza di una portaerei nel Mediterraneo centrale ed occidentale. Esisteva questa

portaerei nel Mediterraneo centrale e occidentale, si poteva sapere nell'immediatezza, ma certo che sì. Ma si poteva sapere, badate, non telefonando all'Ambasciata Americana ma con una prerogativa di Governo lo si poteva sapere mandando un volo di pattugliamento a vedere se c'era questa portaerei, perché non è che scompare la portaerei eh, è un oggetto che ha una sua rilevanza, si poteva sapere intervenendo nell'immediatezza se c'era una portaerei si poteva allora dare corpo e consistenza ad alcuni elementi valutativi, e chi attivò questo meccanismo? Nessuno. Dopo si deve stare alle risposte negative della Francia che è rimasta indifferente alle rogatorie, gli si chiede e non risponde, in nome di un proprio geloso monopolio delle proprie attività militari dell'epoca, dopo stai alle risposte, ma subito potevi controllarle e questo non si è potuto fare. Ecco, io credo che tutto ciò giustifichi la nostra richiesta di condanna, dico tutto ciò consapevole della povertà degli agganci fattuali che vi ho dato e che altri arricchiranno, certamente molto di più di quanto io possa nell'economia di un intervento che lo aveva preannunciato, si sarebbe occupato

più del significato del significato
dell'imputazione che delle problematiche
fattuali, nell'economia anche di una divisione
dei compiti, però lo giustifica, dalla Corte se
c'è un problema di status, di selezione, di
concorso, non concorso, però giustifica in capo
di tutti gli imputati o di alcuni di essi
certamente questa richiesta, dirà poi la storia
probabilmente se, come dire, riusciremo a trovare
e voi certamente con la vostra Sentenza ne darete
un contributo se riusciremo a sciogliere il
mistero di Ustica oppure se è destinato a
rimanere tale, certamente quel quoziente di
mistero, e non è poco, che è dipeso e dipende...
ed è dipeso dal segreto illegittimo, delittuoso
che fu posto in quella occasione, beh, quel
quoziente di segreto va sanzionato, perché ha in
modo decisivo ostacolato il chiarimento, ha in
modo decisivo impedito che quelle famiglie che io
difendo avanti a voi, trovassero in una
spiegazione purché minima ragione della morte di
tanti, troppi loro cari. Io vi deposito le
conclusioni scritte che sono nel senso di
condanna e compongono elenco di richieste di
provvisoriale per le singole Parti Civili

elencate, per le singole Parti Civili, se mi è consentito le darei per lette. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** adesso chi interviene, l'Avvocato Giampaolo? **AVV. P.C. GIAMPAOLO:** (voce lontana dal microfono). **PRESIDENTE:** sì, allora sospendiamo adesso allora, così sospendiamo un quarto d'ora adesso. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Prego! Va bene, prego allora l'Avvocato Giampaolo!

ARRINGA DELL'AVVOCATO P.C. GIAMPAOLO.-

AVV. P.C. GIAMPAOLO: innanzi tutto gli auguri per l'infortunato. Signori della Corte, gran parte dell'intervento che mi ero preparato sarà omesso perché l'Avvocato Gamberini da parere suo ha inquadrato l'esame della norma che è richiamata nel capo di imputazione, la norma dell'imputazione, quindi i problemi della qualificazione giuridica sono stati affrontati a mio modo di vedere correttamente, ritornerò solo in citer tantum, solo nell'esame di qualche argomento concreto nell'esame del fatto su problemi di qualificazione giuridica. Mi preme e spero di essere abbastanza lucido e quindi conseguente e quindi efficace nel senso di

portare qualcosa di utile, iniziare affrontando invece alcuni problemi di ordine processuale, mi perdoneranno i Giudici togati se dirò delle cose, come dire, ben note, ma il rispetto per la Giuria popolare vuole che si affrontino anche problemi di tutti i tipi, anche correndo il rischio di dire delle cose ovvie, non c'è dubbio che nel caso che ci occupa la prova dei fatti che costituiscono il reato, è una prova che deve essere data dall'Accusa e deve essere ricavata dagli atti che sono stati posti a disposizione della Corte. Oggetto della prova ai sensi dell'art. 187 sono proprio i fatti che si riferiscono all'imputazione, la valutazione della prova quindi Signori della Corte andrà fatta tenendo conto di alcuni principi che nel nostro ordinamento sono indefettibili. Perché il ragionamento probatorio è un ragionamento che il legislatore prevede, il ragionamento probatorio è un ragionamento che deve seguire necessariamente certi canoni, indipendentemente da una concezione sulla quale tornerò brevemente fra un minuto, che è quella del libero convincimento. Partiremo quindi dall'art. 192 del codice di procedura penale, art. 192 comma primo, che ha come

specchio, come guida l'art. 546 comma 1, lettera e), laddove si prevede l'obbligo di motivazione, la Sentenza Vostra deve fondarsi su un ragionamento che è un ragionamento che segue la logica giuridica, vedete, chi vi parla ha passato gran parte della sua esperienza professionale a fare il Difensore degli imputati e non l'accusatore, pure avendo la sfortuna, dico sfortuna, perché sono stati momenti di grande sofferenza e di dovere fare il di Parte Civile in processi di eccessiva gravità come quello strage del 2 agosto a Bologna o quella precedente dell'"Italicus" o altri fatti di terrorismo. Come metodo di lavoro vi posso dire, non per parlare di fatti miei, ma per parlare, come dire, di problemi strettamente attinenti al processo, come metodo di lavoro la Parte Civile aborra, è lontana un miglio da ragionamenti semplicistici, non c'è cosa peggiore che deviare il corso della giustizia per volere comunque un Sentenza, noi, io per quanto mi riguarda sono profondamente convinto della responsabilità di questi imputati che voi dovete giudicare oggi, sulla base non di suggestioni, ma sulla base di elementi di fatto tenendo presente esattamente gli obblighi di

stare entro binari determinati, il Vostro convincimento Signori della Corte sarà un convincimento che sarà esaminato in futuro e il Vostro ragionamento sarà condiviso o criticato in relazione alla motivazione che voi scriverete e la motivazione di prima di tutto deve basarsi sui fatti accertati e poi su argomenti logici, mai meramente deduttivi e quindi entra qui come grande importanza il problema della prova indiziaria, noi riteniamo che in questo processo indizi gravi, precisi, concordanti, inducano a ritenere integrate tutte le prove che costituiscono il fatto imputato. Signori, in Camera di Consiglio avrete modo di approfondire il problema della prova indiziaria, mi basti qui ricordare loro che la prova indiziaria non è una prova di serie B, non è una prova complementare, non è una prova che abbia minore dignità e comunque minore forza della prova diretta. Avrete modo anche di approfondire un aspetto altrettanto importante, che è la forza nella ricostruzione del fatto delle cosiddette massime di esperienza, ci sono alcuni aspetti del fatto che possono essere spiegati o da una prova diretta o da un ragionamento che si fonda su le cosiddette

massime di esperienza che sono nient'altro che un qualcosa che è provabile attraverso ciò che in fatti simili accade normalmente. I vecchi Avvocati come me che sono abituati a parlare delle volte un po' troppo per latinetti, nel latinetto si dice secondo id quod plerunque accidit, secondo ciò che normalmente accade. Vi voglio solo ricordare che nell'ambito della correttezza del ragionamento probatorio quello che poi è verificato anche in ambito di logicità della motivazione, dalla Suprema Corte di Cassazione, le massime di esperienza sono considerate un elemento di correttezza del ragionamento. Si dice le massime di esperienza possono definirsi come generalizzazioni empiriche, tratte come procedimento induttivo da che cosa, dall'esperienza comune, indipendenti dal caso presente e che forniscono al Giudice informazioni su ciò che normalmente accade secondo un diffuso consenso nella cultura media e nel contesto spazio-temporale della decisione, nozioni di senso comune common sense presumption, dunque derivate da una molteplicità di casi particolari ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, secondo id quod plerunque

accidit, che il Giudice intanto può utilizzare in quanto esse non si risolvano in semplici congetture o criteri meramente intuitivi o non siano addirittura contrastanti con conoscenze e metodi e riti riconosciuti e non controversi. Ecco, questo per dire che ci incontreremo nel corso della discussione con l'importanza delle massime di esperienza, che non sono paragonabili al ragionamento per intenderci subito non poteva non sapere, che è una cosa diversa, non poteva non sapere è un ragionamento che non ci trova concordi e sul quale non potrete fondare la vostra motivazione, perché la vostra motivazione dovrà essere non lontana, anzi, dovrà fondarsi sull'accertamento di fatti secondo la credibilità razionale. Guardate Signori Giudici che questo è un concetto molto importante, è un concetto molto importante per la vostra motivazione in senso accusatorio e per la vostra motivazione in senso eventualmente assolutorio, cosa che dalla quale io sono molto lontano dal credere. L'alta credibilità razionale è stata ricordata recentemente anche in un'altra sentenza che è un po' la summa della correttezza del ragionamento che è la Sentenza delle Sezioni Unite in caso

Franzese, si parla del ragionamento rispetto alla causalità omissiva in certi delitti, ma come dire, nel corso della motivazione voi troverete questo punto importante e affermato, la motivazione si fonda su fatti accertati secondo criteri di credibilità razionale e troverete anche un altro aspetto, troverete per la prima volta in giurisprudenza introdotto un criterio che riguarda proprio la certezza processuale, la certezza processuale è accertabile fino al ragionevole dubbio, tal che, tal che sorgono, possono sorgere degli equivoci dai quali voi dovete ben guardarvi, il ragionevole dubbio che cos'è? Siccome il pericolo è quello di cadere nella trappola dei film che siamo abituati a vedere e che sono film che si fondano su un sistema del tutto diverso e che è il sistema di accertamento penale e anglosassone laddove la giuria come voi avrete visto è diversa dalla vostra, voi siete Giudici di pari dignità, Signori Giudici laici, uguali a quella dei Giudici togati, dovete contribuire a fare un ragionamento uguale a quello che fa il Giudice professionale e quindi avete gli stessi obblighi, che cosa vuole dire, non siete incabinato a fare

i vostri ragionamenti che poi non dovrete motivare, il Giudice di fatto degli Stati Uniti o il Giudice di Common Law non deve motivare l'accertamento del fatto, voi dovete motivare l'accertamento del fatto e dovrete motivare anche il ragionevole dubbio, io penso che molto la Difesa ragionerà sul ragionevole dubbio, ma vedete, il ragionevole dubbio è l'altra faccia della certezza processuale, il ragionevole dubbio non è un'intima convinzione, è una convinzione basata su fatti processuali che non sono accertati secondo il ragionamento logico giuridico, allora non basta un moto d'animo. Se voi non considerate accertato un fatto, voi dovrete motivare perché non è accertato, io su questo punto vi invito a riflettere fin da ora, perché? Perché il libero convincimento del Giudice è vincolato, è vincolato a quel tipo di ragionamento che vi dicevo e quindi il libero convincimento assolutorio legato ai principi di credibilità razionale è legato ai principi di certezza processuale e quindi legato alla incertezza processuale, il ragionevole dubbio deve essere sempre sottoposto a motivazione. Quindi non potete neanche essere, come dire,

ingannati dal tipo di giuramento che avete prestato secondo una formula arcaica, devo dire, ma che va interpretata secondo i canoni di interpretazione della prova, perché il vostro giuramento, "giuro di ascoltare con diligenza ed esaminare con serenità prove e ragioni dell'Accusa e della Difesa, di formare il mio intimo convincimento", ecco per intimo convincimento si intende ovviamente il convincimento secondo i canoni del diritto e non secondo i moti di animo personali, "giudicando con rettitudine ed imparzialità a tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione o favore" e qui c'è la chiave interpretativa, "finché la Sentenza riesca quale la società deve attenderla affermazione di verità e di giustizia", laddove si dice verità e giustizia si parla della giustizia secondo i criteri di interpretazione della prova che sia pure sommariamente e velocemente io ho illustrato e che confido che saranno oggetto di meditazione nella Camera di Consiglio. E allora fatta questa premessa di ordine metodologico sui fatti da provare e su come risulteranno provabili, comincerei ad esaminare velocemente il problema:

chi sono gli imputati? Come sono inseriti nell'ordinamento militare secondo le norme che regolano le loro funzioni, quali erano gli obblighi al momento dei fatti contestati nell'imputazione. Anche qui confido di non dire delle cose, come dire, lontane dalla realtà e voglio, mi sono prefisso di stare legato ai fatti e allora non bisogna trascurare nell'esame dei fatti anche ciò che ci sembra una cosa natura, cioè che ci sembra una cosa ovvia, ci sembra un qualcosa su cui è inutile riflettere, ci dobbiamo chiedere chi sono gli imputati perché la loro posizione è una posizione del tutto rilevante, un po' mi è stato detto anche questa mattina e su questo voglio insistere, perché il capo di imputazione si realizzi, si consideri realizzato. Bene, Bartolucci, Generale di Squadra Aerea e Capo di Stato Maggiore, mi scuso fin da ora con gli imputati, non li nominerò sempre con il titolo che loro spetta, nel processo facciamo più presto e questo senza mancare del rispetto dovuto. Bartolucci e Generale di Squadra Aerea ed Capo di Stato Maggiore; Zeno Tascio è Generale di Squadra Aerea, Generale di Brigata e Comandante del Secondo Reparto dello Stato Maggiore

dell'Aeronautica, S.I.O.S.; Ferri Franco è Generale di Squadra Aerea e Sottocapo di Stato Maggiore e Melillo è Generale dell'A.M.I. e direttore del Reparto Piani Operazioni dello Stato Maggiore. Vedremo poi quali sono, come sono inseriti quindi nell'ordinamento militare, e come sono inseriti nell'ordinamento militare secondo che cosa, perché ci fa comodo dire che è una posizione apicale, perché vogliamo loro attribuire dei compiti che, come dire, sono congeniali al verificarsi dell'accusa? No, i loro compiti sono compiti determinati, qui il punto non è più quello del ragionamento per indizi, è il ragionamento che è fondato su fonti normative, chi sono, che cosa devono fare, che cosa hanno fatto, è lì, è nelle norme che regolano la loro attività. Vi è stato ricordato il decreto del Presidente della Repubblica il 18 novembre del '65, numero 1477, e credo che questa fonte normativa sia quella che deve guidare gran parte della vostra motivazione, perché era questo che era vigente allora, non parliamo di una norma successiva, quindi verificiamo che la fonte sia in funzione, sia quella che deve regolare al momento dei fatti, questa fonte normativa ha come

titolo l'ordinamento dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in tempo di pace. In questo dato normativo voi vedrete che ciascuno degli imputati è fotografato nelle sue funzioni, art. 5, lettera a), "il Capo di Stato Maggiore della Difesa mantiene con gli altri Comandi militari alleati i rapporti attinenti ai problemi militari di difesa comune" e non è poco per i fatti che avete sentito ricordare; art. 8 lettera c), "configurazione delle cariche di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'aeroporto, dipendono direttamente dal Ministro della Difesa di cui sono gli alti consulenti per le questioni interessanti la rispettiva Forza Armata". **PRESIDENTE:** Avvocato scusi! Più vicino al microfono. **AVV. P.C.**

GIAMPAOLO: ah, grazie e scusi Presidente! "di cui sono gli alti consulenti per le questioni interessanti la rispettiva Forza Armata e del Capo di Stato Maggiore della Difesa nell'ambito dell'attribuzione dei poteri a questi conferiti dalla legge"; leggenda g) G come Genova, "hanno rango gerarchico nell'ambito della rispettiva Forza Armata preminente nei riguardi di tutti gli

Ufficiali Generali o di Ammiragli; art. 15, "rapporti con Autorità Militari e Civili, il Capo di Stato Maggiore di ciascuna Forza Armata corrisponde direttamente con le Autorità Militari e Civili nazionali, per l'esplicazione dei suoi compiti e con quelle internazionali nei limiti degli accordi di difesa comune"; l'art. 16 che riguarda solo uno degli imputati, il Generale Ferri, "per l'esercizio delle sue attribuzione ciascun Capo di Stato Maggiore coadiuvato da un Sottocapo di Stato Maggiore, quindi il Sottocapo di Stato Maggiore è un organo previsto che ha addirittura - lo leggerete l'art. 16 con calma, io voglio andare in fretta per finire tempestivamente, voi rifletterete come il Sottocapo di Stato Maggiore abbia alle sue dipendenze e risponda quindi direttamente addirittura un suo staff - non ha funzione di carica, ovvero ha una posizione parzialmente vicaria, dispone di un proprio Stato Maggiore di Forza Armata ordinato in reparti e uffici", così si esprime chiaramente la norma. Non ci riferiamo quindi a norme entrate in vigore successivamente, anche se norme entrate in vigore successivamente, come dire, colorano l'interpretazione che deve

essere data al decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre del '65, va da sé, sembra ovvio ma mi piace ripeterlo, che l'obbligo di fedeltà alla Repubblica non nasce sicuramente successivamente, anche se le norme di principio sulla disciplina militare introdotta con legge del 11 luglio '78 numero 382, beh, sono antecedenti sempre ai fatti che sono del 1980 e all'art. 4 vi è scritto che le Forze Armate sono tenute all'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, il fondamento dei doveri del militare, vi voglio solo ricordare e non mi soffermerò su questo punto, anche se affascinante dal punto di vista teorico pratico, che fino al regolamento del '65 avevamo... i regolamenti militari che rispondevano a principi etici propri, voi troverete letteratura che parla di principi etici propri, ad un certo punto invece dal '65 in poi fino ad arrivare al '78 e poi all'86 che si scriverà consacrerà, che la fedeltà alla Costituzione è l'elemento fondamentale, e allora vale la pena ricordare e sottolineare qualcosa di cui il valente Difensore di Parte Civile che mi ha preceduto, l'Avvocato Gamberini, ha illustrato nell'intervento di poc'anzi, uno

dei principali obblighi che deriva dal rapporto di stretta dipendenza dal Ministro, è quello di riferire fedelmente al Ministro qualsiasi fatto, senza che ciò, Signori della Corte, implichi una necessità di ragionare sul fatto che si riferisce, il ragionare sul fatto che si deve riferire o non riferire è sicuramente congeniale all'alta funzione ma l'alta funzione non prevede la possibilità di scegliere ciò che si deve riferire. Si deve riferire tutto per dare la possibilità a chi, e cioè all'Autorità di Governo, al Governo nel suo insieme, deve essere dato un flusso informativo in modo che la scelta, questa sì discrezionale del Governo o dei Ministri sia una scelta basata sulla conoscenza integrale dei fatti, ovviamente i fatti dovranno essere riferiti con i commenti, ovviamente dovranno essere riferiti sulla base degli accertamenti che devono essere anche questi riferiti, ma voi capite benissimo che non è possibile pensare ad una scelta discrezionale degli organi di Governo che è tipica senza che il flusso di conoscenze sia completo, ecco, perché aveva ragione Gamberini quando prima diceva che è stato impedito al Governo di esercitare la

funzione, non è un semplice turbamento, vedete, qualcuno vi dirà: "boh! Però una ricerca è stata fatta, una ricerca è stata fatta, abbiamo fatto anche una telefonata, l'ha fatta un Tenente per vedere se gli americani avevano perso qualche aereo, allora deve essere chiara una cosa, fermo restando il rispetto per quella persona che ha cercato di capire, non è a questo livello che bisognava fare delle scelte, in sostanza, c'era legittimazione a chiedere e non c'era legittimazione a rispondere, quella risposta, è una risposta che non è ai livelli tali da potere essere considerata una risposta sufficiente a investigare, chiarire, determinare, perché non è fatta secondo i canali ufficiali, solo l'Autorità di Governo poteva rivolgersi a chi? Entriamo bene in questo argomento e cerchiamo chiarirlo fino in fondo, l'Autorità di Governo ha l'autorità, la legittimazione in senso giuridico, di rivolgersi o al Governo dello Stato estero nell'ambito dell'alleanza o fuori dall'alleanza oppure per i problemi che riguardano l'alleanza è l'unica autorità che possa investire quale organo, un organo permanente e di cui troverete traccia nell'art. 9 del trattato che lega i paesi

dell'Alleanza Atlantica e che è il Consiglio Atlantico, il Consiglio Atlantico, badate bene Signori della Corte, è un organo permanente, è diverso dal Consiglio dei Ministri della alleanza, il Consiglio dei Ministri dell'alleanza si riunisce quando vi è la necessità, non a caso il Consiglio Atlantico invece siede in permanenza ed è formato dagli Ambasciatori o dai delegati del Ministro che il Ministro intende delegare. Siede in permanenza per che cosa? Per formulare Raccomandazioni, per dare direttive, per sciogliere problemi all'interno dell'alleanza, problemi immanenti ed imminenti ed è per questo che siede in permanenza ma era il Tenente tal dei tali che poteva... era forse il Generale che poteva? No, solo il Ministro poteva mettere in moto questa procedura, procedura di garanzia per gli stessi Paesi all'interno dell'alleanza, questo è stato uno degli impedimenti, non il solo, per l'amor di Dio, non il solo! Vi ho voluto semplicemente indicare una delle strade perdute nel momento in cui era ancora possibile percorrerla, va da sé che il trattato della N.A.T.O. è una delle poche cose, come dire, non segrete che ci sono all'interno dell'alleanza e

dove parleremo delle cose segrete ed è fonte, fonte che voi potete applicare liberamente, è una delle fonti di legge perché viene recepito nel nostro ordinamento con la legge di ratifica del trattato medesimo e quindi l'entrata dell'Italia nella N.A.T.O.. Sono funzioni di Governo, solo il Governo poteva mettere in moto il Consiglio Atlantico, solo il Governo ad alto livello avrebbe potuto interessare Governi dell'alleanza se non si voleva passare attraverso il Consiglio Atlantico, perché poi il Governo avrebbe deciso, oppure quella al di fuori dall'alleanza e quindi, come dire, se era libico, l'ipotesi, una delle ipotesi che passò per la testa si doveva verificare e quindi c'erano problemi grossissimi di difesa nazionale se fosse stato un aereo al di fuori della N.A.T.O., problemi che esulavano da scelte da farsi a livello di discrezionalità da parti di questi altissimi personaggi, altissimi, altissimi i quali svolgono la loro attività al di fuori di una discrezionalità-arbitrio, perché la loro discrezionalità è tecnica, nella Camera di Consiglio, i Giudici togati vi sottolineeranno la diversità fra discrezionalità come arbitrio e discrezionalità tecnica, la loro discrezionalità

è vincolata a riferire, è vincolata. Ecco perché è discrezionalità tecnica. Su questo non mi voglio dilungare, perché voglio stare nei tempi che mi ero prefissato, ritornerò a richiamare qualche aspetto nella parte del mio intervento che si riferisce alle omissioni e alle Commissioni in concreto addebitabili agli imputati. Adesso vorrei introdurre e soffermarmi brevemente su un punto connesso a questo perché vi ho parlato della N.A.T.O. e vi ho parlato dell'incombenza di questo problema, ecco vedete, l'incombenza dell'alleanza in questo fatto, è un problema che rileva fra i fatti che si riferiscono all'imputazione, la formula, i fatti che si riferiscono all'imputazione è una formula di legge, è l'art. 187 del codice di procedura penale. Io concordo con quanti hanno detto fino adesso, Gamberini prima e quindi non mi soffermerò, che l'Accusa non deve provare il movente nel caso che ci occupa, ci mancherebbe! I Giudice togati ancora una volta in Camera di Consiglio vi spiegheranno che il movente è fuori dalla investigazione dell'accertamento del fatto nel reato di specie, non parliamo dell'omicidio, ma bisognerà pur capire e quindi bisognerà vedere

se abbiamo accertato, se abbiamo seguito il nostro obbligo di provare i fatti, capendo, comprendendo il silenzio, la mistificazione della verità, la deviazione della verità che permea, guardate bene, dopo ci soffermeremo, mi soffermerò sia pure a volo di uccello su alcuni fatti, che permea tutte le condotte degli imputati odierni ma anche tutti i reati che erano contestati agli imputati usciti da questo processo o per prescrizione o per altro. Vedete, io credo che una riflessione la dovete pur fare, sulla tipologia dei reati e che non sono più all'esame vostro, ma che dovete... di cui dovete tener conto, le false testimonianze, l'abuso di ufficio, c'è tutto, come dire, perché non dirlo, c'è un'orchestra che suona la stessa musica, scusate la volgarità del dire con un esempio forse fuori luogo perché la musica è una cosa molto bella, e questa è una cosa molto triste, però c'è, ecco, sempre in termini musicali un light motif, un motivo ricorrente ed è un segreto di ciò che accade, di ciò che sta accadendo, di ciò che in ambito N.A.T.O. accade, e questo è un fatto grave da una parte ma la connotazione non è una connotazione morale o

etica, è una connotazione che deve guidare il vostro ragionare, perché vedete, il tema del segreto attiene ad una problematica che investe l'Italia fin dall'adesione del Paese alla N.A.T.O. ed ha per oggetto, non ho nessuna voglia di parlarvi qui di politica delle adesioni ad un'alleanza o ad un'altra, ma ha per oggetto i rapporti fra ordinamento costituzionale e il Trattato del Nord Atlantico sottoscritto il 4 aprile 1949. La problematica, Signori della Corte è quella degli accordi internazionali in materia militare, della loro segretezza e l'estromissione dal Parlamento e dal corpo elettorale ad opera del Governo e dei comandi supremi militari. Vedete, si era formato fin dai primi momenti dopo che l'adesione dell'Italia al Patto Atlantico, aveva diviso il Paese, dimostrazioni nel 1949, nei mesi e nell'anno precedente si era via via formato un convincimento per cui si è andati avanti molti anni, che gli accordi conclusi in sede N.A.T.O. fossero da considerare accordi in forma semplificata. Questo degli accordi in forma semplificata è una di quelle cose che i giuristi da corsa ogni tanto inventano anche in violazione di norme costituzionali, si era detto: "guardate

che l'art. 80 della Costituzione che prevede la necessità che gli accordi internazionali in questa materia siano sottoposti al Parlamento, sfugge rispetto agli accordi in forma semplificata, gli accordi all'interno dell'alleanza, la N.A.T.O., sono accordi in forma semplificata e così si spiega, come dire, l'alea di segretezza che permea questa. Guardate, è pacifico che non è così, è pacifico che l'art. 80 interpretato correttamente in relazione alle altre norme vieta un andazzo di questo genere, è pacifico che in Parlamento si è sempre litigato su questo aspetto, ma non è di teoria generale del diritto pubblico o del diritto costituzionale di cui voglio parlare, vi voglio parlare di un fatto concreto, vi voglio parlare di che cosa accadde in epoca immediatamente precedente ai fatti disgraziati del giugno del 1980, ovviamente, quello che vi dico è provabile attraverso l'esame degli atti parlamentari e io fin da ora gli atti parlamentari, la conoscenza degli atti parlamentari e conoscenza di un fatto storico conoscibile attraverso atti pubblici poi potrete esaminarli, gli atti della Camera e gli atti del Senato del dicembre del 1979, quindi sei

mesi prima questi fatti. Sei mesi prima di questi fatti accade che in base ad un accordo, come dire, di quelli di cui vi ho parlato prima, cioè un accordo di quelli che non devono passare attraverso il Parlamento, accordi in forma semplificata. Il Governo accoglie un'istanza che viene decisa in sede N.A.T.O. per l'installazione dei missili Cruise, va da sé che i missili Cruise hanno profondamente modificato la struttura difensiva del Paese e secondo molti commentatori fin da allora contribuirono a mettere in pericolo delicati equilibri di pace. Perché l'unico precedente era stato quello dei missili Jupiter che avevano una portata nettamente inferiore a questi, i missili Cruise hanno una portata extraeuropea, potevano andare a colpire il nemico considerato di sempre, di allora, che era l'Unione Sovietica e quindi mettere l'Italia non più al riparo da ritorsioni. Bene, voi capite che di questo accordo, il Governo da notizia, alla Camera il 12 dicembre, anzi, il 6 dicembre e il 10 dicembre al Senato, mediante una mozione, non c'è dibattito parlamentare invece sulla possibilità di aderire o meno all'accordo, l'accordo è cosa fatta, si dice: "vi informiamo

che" e dal quel momento comincia una notevole agitazione, una notevole agitazione per sapere, il problema non è più, guardate, quello di aderire o meno all'Alleanza Atlantica, il problema è come ci si sta all'interno dell'alleanza. Quelli vecchi come me ricordano che ad esempio Paesi come la Francia decidevano di starci in un certo modo, insomma, di avere la propria, come dire, dignità all'interno della... della N.A.T.O., altri di seguire pedissequamente gli Stati Uniti, ma il punto grosso che rileva ai fini della comprensione questo processo è quello della necessità esaltata di segretezza all'interno di eventuali incidenti che accadono della N.A.T.O., Voi capite che mentre si discute su come stare all'interno dell'alleanza se scopriamo che un missile è partito e ha colpito addirittura un aereo civile, se scopriamo che un aereo che è decollato da una portaerei che sta legittimamente nell'area del Mediterraneo, beh, capite che, come dire, riviene messo in discussione che cosa? Non tanto l'alleanza ma quanto la chiarezza nel come ci si sta, il come ci si sta invece deve essere segreto e questo i militari lo sanno bene, e sanno che gli obblighi

che loro hanno nei confronti dei colleghi della alleanza è quello di sopire, sedare, e posso dirla in termini non eleganti, i panni sporchi debbono essere lavati in famiglia, da qui la necessità di non mettere il Ministro o il Governo nella condizione di dovere portare in Parlamento una discussione antipatica, una discussione che dà forza alle opposizioni ma non all'opposizione politica, che ha il suo paese, ma soprattutto a tutti quei giuristi che non c'entrano niente con l'opposizione politica, che si sono sempre ribellati rispetto alla violazione dell'art. 80 della Costituzione, quieti non muoversi, stiamo calmi, stiamo tranquilli, ecco perché si forma questa cesura dell'informazione, l'informazione al Ministro significa mettere in moto un meccanismo che non si sa che esito può avere, non si sa perché, fermo restando che il Governo vuole essere fedele a questa alleanza, perché è questo il punto che è stato discriminante in quel momento, e beh il dibattito però quando si tratta di applicare correttamente articoli della Costituzione Voi capite che il dibattito sfugge alle maggioranze o può sfuggire, o non si sa come va a finire. E questa è una delle chiavi di

lettura, oltre quelle che vi sono state proposte qui, che è in grado di farvi capire che i problemi sono molto grossi e che è un indizio grave e concordante ed univoco quello che inserisce questo silenzio diffuso, questa concordanza incredibile, non l'ho mai trovato in nessun altro processo, mai, un qualcosa che parifica tutti, imputati di reati maggiori e imputati di reati, fra virgolette, minori, imputati di questo reato gravissimo che è l'alto tradimento e imputati di falsa testimonianza o di reati contro l'amministrazione della giustizia, è un fatto di notevole importanza. Se qualcuno di Voi vorrà documentarsi in modo, come dire, più esauriente di quello che io sono stato in grado di esporvi potrà leggere il dibattito del 1979, negli atti parlamentari dicembre '79 Camera e Senato e il dibattito dell'83 sullo stesso tema, proprio... parlo del marzo 1983, proprio di come si sta nell'alleanza e la violazione dell'art. 80 della Costituzione, e quindi la corretta interpretazione dell'art. 80 della Costituzione, una summa di questi argomenti potete trovarla in una rivista che non c'entra niente con la politica, la rivista si chiama "Quaderni

Costituzionali", anno quarto numero 3, è del dicembre '84 con un articolo di grande costituzionalista italiano che è Augusto Barbera che richiama questa problematica, non vi ho detto niente di originale perché non sono capace di dire delle cose originali. E cerchiamo adesso di calare nel fatto quanto abbiamo cercato di dire, Gamberini ha detto bene, io Vi voglio... voglio ancora sottolineare questo punto, che laddove nella norma si dice diretto A, il diretto A non riguarda certamente l'elemento psicologico del reato ma riguarda il requisito di idoneità ad offendere il bene tutelato, su questo punto Gamberini ha detto bene, io mi trovo d'accordo con lui, non credo di poter dire qualcosa di meglio o di più approfondito, una sola cosa voglio suggerirvi come elemento di ulteriore riflessione ed è che rispetto al bene tutelato gli imputati odierni per la loro funzione si trovano in quella che si intende giuridicamente una posizione di garanzia, la loro attività è un'attività per quanto riguarda il 289 preordinata per evitare che accada un evento, l'evento è quello della... non dare... bisogna evitare di non dare, di non mettere il Governo

nella condizione di scegliere fra vari opzioni, loro si trovano in quella che è nel nostro diritto è definita la posizione di garanzia, vedete, in questa chiave la posizione di garanzia si fonda sulle norme del D.P.R. del '65, cui prima ho accennato velocemente, in questa chiave voi potete anche verificare come si realizzi l'accertamento del nesso di causalità fra le molteplici omissioni e le commissioni, di cui parlerò sia pure per flash fra poco, e l'evento che si è verificato, senza di loro, questo è l'accertamento virtuale ma giuridicamente corretto a proposito del nesso di causalità, senza le loro omissioni o commissioni non si sarebbe verificato l'evento, cioè la mancata possibilità da parte del Governo di scegliere fra le condotte da assumere a livello politico nazionale ed internazionale, questo è un punto delicatissimo, non c'è reato se non si accerta anche il nesso di causalità, in questo caso è stato messo in pericoloso questo bene che era il bene tutelato. E adesso, sia pure brevemente e per flash, vediamo, analizziamo gli indizi riferiti alle singole posizioni, dico per flash perché io non finirò mai per quanto mi riguarda

ma lo voglio dire pubblicamente qui di ringraziare i colleghi che mi hanno preceduto in questa difesa, colleghi dei quali io vecchio Avvocato mi sento di dover tributare un grosso plauso, colleghi che hanno cominciato la professione onorandola la professione e la giustizia, parlo in modo particolare degli Avvocato Benedetti e Osnato, quindi non entrerò nella illustrazione da loro fatta, vediamo le singole posizioni, Bartolucci, proprio per flash, racconta che fu telefonicamente avvisato della notizia del disastro la sera stessa del 27 giugno '80, ammette di aver subito ipotizzato che si poteva trattare di una collisione, quando viene avvertito dal suo interlocutore, di cui peraltro non ricorda il nome, gli ordina di accertare - testualmente - se tutti i nostri aeroplani fossero a terra, subito dopo dichiara di essere andato a dormire senza attendere alcuna risposta tranquillizzante, l'ipotesi di una collisione a giudizio di Bartolucci fu da lui formulata in quanto vi erano state in passato alcune lamentele da parte dei Piloti civili circa intersezioni delle aerovie, il pensiero di verificare soltanto i voli militari italiani gli venne, aggiunge,

poiché tali lamentele erano state rivolte esclusivamente ai Caccia nazionali. Ecco ricordate quando io Vi ho parlato dell'esame dei fatti secondo un concetto di credibilità razionale, ecco Voi dovete esaminare le affermazioni degli imputati, fermo restando il loro sacrosanto diritto di dare la spiegazione che ritengono anche mentendo ma anche pensando che possono dire la verità, dovete analizzarle anche secondo un principio di credibilità razionale, allora Vi pare possibile che nella posizione apicale in cui si trovi Bartolucci sia una spiegazione attendibile quella di dire: "ma io ho passato... c'erano stati dei brontolii perché si intersecavano con voli nazionali, beh, io mi sono occupato solo di questo, sono dei miei fatti", non è vero che sono suoi fatti solo quelli, concetto di credibilità razionale vuole che Voi guardiate i compiti che sono suoi propri e vedrete che non è vero, perché lui deve controllare anche ciò che succede all'interno dell'alleanza e fuori dall'alleanza, perché la sicurezza dei voli è un compito che è connesso alla sua funzione. E poi va raffrontata questa affermazione con quanto dichiara l'imputato di

reato connesso che è Guido Guidi, il quale riferisce: "io praticamente che ho trascorso quasi una vita nell'A.C.C. del Centro di Controllo, quando c'erano degli aerei in volo nella parte diciamo del basso Tirreno il più delle volte questi aerei provenivano dalla portaerei - dice Guido Guidi - e non solo, ma si spingevano anche più a nord del basso Tirreno proprio all'aerovia, così chiamata A13, che è l'aerovia che congiunge Ponza con Palermo", poi non vi leggo tutto quello che continua a dire Guidi, voglio solo sottolineare come il problema della credibilità di Bartolucci rispetto a questa affermazione non è un problema di "non poteva non sapere", il problema della credibilità di Bartolucci di questa affermazione, non di Bartolucci come persona, di questa affermazione deriva dal fatto che era posto lì per sapere, il suo mestiere era sapere, tant'è vero che tutti i giorni poi si trovava, i briefing giornalieri, le discussioni con gli altri, l'analisi necessaria e la sua posizione apicale, quindi no non poteva non sapere ma lui sapeva perché è storicamente provato che lo sapeva, non era quel giorno, non è un fatto che è accaduto quel giorno, è un fatto

che da anni le portaerei ci sono, questo dell'esistenza della portaerei è un punto fondamentale, è un punto fondamentale che deriva dalla conoscenza, che deriva dalla funzione, non è la portaerei comparsa improvvisamente. Poi la situazione descritta da Guido Guida e l'ipotizzata collisione del veicolo civile con Caccia militare viene confermata tra l'altro anche da Paolucci, da La Torre, da Grasselli e anche dal Generale Arpino, Vi invito a rileggere tutta la questione Arpino, quindi questa situazione di fatto esistente, denotava una preoccupazione del Generale soltanto nei confronti degli americani o comunque dei veicoli militari che decollavano dalle portaerei che operavano in quella zona con grande frequenza, i voli militari italiani Signori della Corte non c'entravano nulla, non sono stati mai considerati, neanche da un solo teste ascoltato come pericolosi per i voli civili, ma del resto dei voli italiani si conosceva in anticipo ogni movimento, ogni posizione, ogni eventuale ritardo, i voli italiani sono controllati direttamente, beh Bartolucci poi la cosa ancora più incredibile, e questo investe un altro

aspetto, insisto nel dire non della credibilità dell'imputato, noi non esaminiamo la credibilità di una persona, noi dobbiamo esaminare la credibilità della versione data dall'imputato rispetto a quel fatto e allora Bartolucci nelle proprie dichiarazioni non fa nemmeno riferimento ad eventuali notam, che come abbiamo imparato in questo processo riportavano ogni eventuale esercitazione a tutti i siti di competenza, informando nel contempo di ogni spostamento aereo e non, e allora data la sua funzione e lì è posta, eh, è lì apposta per controllare anche queste cose, e non è lì solo per essere, come dire, per avere gli alti onori di questa altissima funzione, e lì per avere sott'occhio la situazione, deve guardare questa situazioni Signori della Corte la deve guardare per conto dell'Italia e per conto della N.A.T.O. cui deve riferire, ma sappiamo che la sera, sappiamo dagli atti, che la sera del 27 giugno '80 Bartolucci ricevuta la notizia non chiede nessun'altra verifica, non riceve alcuna successiva conferma e rassicurazione, si limitò a chiedere senza aspettare risposta, poi andò a dormire, pur sapendo che era accaduto, almeno questo sì, un

disastro di tal genere, con il dubbio del come e perché ciò fosse accaduto e soprattutto con il sospetto che in uno spazio aereo della cui gestione era competente l'Aeronautica Militare Italiana vi fosse stato una collisione tra un DC9 con ottantuno persone a bordo ed un aereo militare. Beh, poi arrivo in fondo e ad esaminare gli atti e vedo che Bartolucci dà una spiegazione, dà una spiegazione attribuendosi solo un compito logistico, ecco le parole delle Parte Civile non contano, esaminate gli atti e vedrete che sarebbe comodo, eh, solo logistico e avere e ricoprire una così alta funzione, le sue funzioni sono quelle che derivano dalla fonte normativa del '65 che vi ho citato. Ma c'è di più, Bartolucci ci racconto di essersi voluto accertare che i soccorsi erano già partiti in modo da rassicurarsi e beh, su questa dichiarazione però un paio di osservazioni io vorrei farle, questa rassicurazione, lui la chiama così rassicurazione, non poteva essere del tutto completa, in quanto appare in contrasto con quanto sostenuto da altri soggetti attivi dell'Aeronautica Militari, i quali hanno pervicacemente sostenuto che ancora la mattina

successiva non si aveva un'idea precisa di dove mandare i soccorsi e allora lui è tranquillo per questo, vedete che c'è sempre un qualcosa che induce a verificare il mendacio, allora richiamiamo anche questo punto sul piano processuale, il mendacio è un sacrosanto diritto dell'imputato, sta a Voi verificare se però è mendacio rispetto al fatto che si deve provare, perché se noi escludiamo dalle possibilità di avere un ragionevole sulla prova di quel fatto perché la scusante che vi è stata portata dall'imputato è una scusante che non regge e se invece troviamo la ragionevole credibilità del fatto da provare in altri elementi Voi capite che questo mendacio va a suo suffragare la prova dell'esistenza processuale di quel fatto. Bartolucci poi raggiunge il colmo quando sostiene un'organizzazione militare irreale, irreale, insisto non perché lo dice la Parte Civile, irreale perché è contraria all'ordinamento militare, una struttura militare quella compartimenti stagni in cui il superiore può non avere saputo, allora nell'organizzazione militare ciò è del tutto escluso, nell'organizzazione militare è verticistica ed è fondata sulla

gerarchia proprio perché le informazioni vanno a salire necessariamente fino al Capo, il quale deve sapere, e se non sa vuol dire che qualcuno lo sta tradendo e si deve muovere, si deve muovere per sapere, si deve muovere per attivarsi, voglio dire, parliamo nel regolamento a cui io ho fatto riferimento molte volte, vedrete anche questo, c'è una scelta molto meticolosa fatta di questi alti gradi, il Ministro non se li inventa, il Ministro nomina gli alti gradi previa una verifica della loro capacità anche sul piano operativo, non esistono compartimenti stagni e difatti non esistevano, ne troviamo una prova per ammissione del suo Sottocapo, il Sottocapo di Bartolucci, Ferri, Bartolucci cade in contraddizione dove si lascia scappare battute incomprensibili se lette nel contesto del suo assunto atteggiamento, nell'interrogatorio del 26 maggio '92 alla domanda del Giudice Priore "però comunque queste risposte non tranquillizzano Roma, perché Roma continua nel tentativo di interpellare l'Ambasciata degli Stati Uniti", risponde: "e quelli erano ormai partiti", veramente il senso di questa affermazione mi appare incomprensibile,

beh, Bartolucci non ha saputo spiegare il senso di quella affermazione durante l'interrogatorio qui in udienza, credo proprio di non avere letto male, quindi c'è qualcuno che continua a insistere su fare chiarimento di queste cose e Bartolucci non lo sa? E perché mai non lo dovrebbe sapere? Ma perché mai non lo dovrebbe sapere in violazione della disciplina militare, e quando mai Bartolucci avendo saputo in futuro di essere stato tradito nel dovere che i suoi sottoposti avevano di riferirgli ha denunciato qualcuno dei suoi sottoposti? E questo è un punto direi importante rispetto alla costruzione dell'accertamento del fatto, e Bartolucci racconta che né sera del 27 giugno, né la mattina successiva chiese alcuna informazione sui movimenti degli aerei N.A.T.O., degli aerei N.A.T.O. francesi, Bartolucci non ipotizzò nemmeno un possibile loro coinvolgimento, in quanto per sua convinzione la vicina base di Solenzara non permetteva un'autonomia di volo ai veicoli militari d'oltralpe e poi a Solenzara si rivolgere solo operazioni di esercitazioni, beh, neanche questi, ma perché mai un Ufficiale di questo altissimo grado e di questa altissima

funzione non sottopone a verifica una cosa così semplice come quella affermata, l'autonomia di volo, eccetera eccetera, e vediamo, vediamo se è vero questo e vediamo se è vero che per un'altra ragione un aereo francese non potesse esserci in quel teatro, allora io credo che sia un dato certo ed è inverosimile che il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Italiana non ne fosse a conoscenza e che i francesi avevano navi e portaerei che giravano tranquillamente nel basso Mar Tirreno, e sappiamo inoltre perché lo abbiamo verificato, che le base di Solenzara non era solamente utilizzata per esercitazioni ma era anche altamente operativa, sappiamo inoltre che l'autonomia di voli Caccia avrebbero ben permesso di portare aerei sino ad Ustica per poi rientrare alla base. Beh, su questi profili in verità Bartolucci dichiarerà in seguito di avere escluso i francesi, perché al Terzo Reparto non era arrivata alcuna notizia di movimenti di portaerei e allora è diverso da quello sostenuto prima e perché mai ha sostenuto prima una cosa diversa? Vedete, voglio ripetere fino alla noia, sul piano probatorio l'inverosimiglianza laddove ho detto che è inverosimile che Capo di Stato Maggiore di

Stato Maggiore non ne fosse a conoscenza, si fonda non sul non poteva non sapere, ma sul fatto notorio secondo la comune esperienza e secondo quindi che cosa, e secondo l'ordinamento militare. Questo punto, un punto di esame del fatto e quindi dell'accertamento del fatto, vale anche per quanto vi dirò successivamente, tenete conto sempre dell'art. 5 del D.P.R. 1477 del '65, le attribuzioni alle attività nel campo internazionale, le attribuzioni quindi del Capo di Stato Maggiore. Bartolucci preoccupato della presenza di Caccia italiani non si preoccupa né delle navi e né degli Aerei del Patto di Varsavia, quindi né della N.A.T.O. e né fuori. Anche i Paesi del Patto tuttavia avevano portaerei sul Mediterraneo, anche essi svolgevano esercitazioni militari, il disinteresse di Bartolucci per i Paesi esterni alla N.A.T.O. e lo sforzo informativo da lui compiuto, sforzo informativo dico fra virgolette, rispetto all'eventuale presenza di velivoli italiani a fronte dei fatti narrati nelle conversazioni telefoniche e acquisite in fase istruttoria mostra una precisa consapevolezza sulle ipotesi di coinvolgimento e di possibili voli americani,

egli sapeva, Bartolucci era stato informato delle ricerche in tal senso e già aveva una precisa idea del fatto, ma c'è ancora di più, Bartolucci non spiega inoltre l'assoluta mancanza di documentazione sulle indagini effettuate sul disastro, questa della mancanza di documentazione è qualcosa di drammatico in questo processo, di drammatico, ma è qualcosa di drammaticamente funzionale all'accertamento del fatto, perché questo sì che è fatto notorio, che si forma documentazione dei colloqui telefonici, degli accertamenti via via, proprio perché la documentazione di quello che si va via via accertando deve servire per una verifica dei fatti degli alti gradi, non c'è mai un riferimento orale, il riferimento orale ha un suo fondamento nella documentazione che si viene formando. Beh, dice: "ma la documentazione non c'è - dice l'imputato - non c'è perché si è trattato di rapporti informali telefonici", ma come, ma stiamo parlando di che tempo c'è? A parte il fatto che il tempo c'è nell'Aeronautica e credo che abbia un suo valore, ma stiamo parlando di un film da andare a vedere o non andare a vedere, cioè questi sono i rapporti

informali, stiamo parlando di un dettaglio o stiamo parlando invece che abbiamo perso un aereo civile con ottantuno vittime? E facciamo rapporti, abbiamo rapporti informali e non è quindi significativo il fatto che sparisca la documentazione? Quindi sul piano processuale e dibattimentale è emersa l'assoluta attenzione che l'Aeronautica Militare mostrava nei confronti dei protocolli per ogni minima questione, però la documentazione si fa sparire e di fronte all'obbligo di documentare, di mantenere la documentazione, avete visto per caso che qualcuno degli odierni imputati abbia fatto rapporto, abbia denunciato, abbia sottoposto a procedimento disciplinare, ma non è cosa da poco, eh! Il Generale Bartolucci dichiara di non aver parlato con il Generale Mangani e questa è un'altra cosa che è fuori dalla possibilità di rendere credibile Bartolucci anche su questo punto, perché noi sappiamo qual è l'importanza di Mangani, io non vi sto a ripetere, non vi sto a ripetere le telefonate famose, ne abbiamo parlato e voglio solo dirvi che nel corso di una di queste Mangani chiede se sono stati ritrovati i resti di altri velivoli, la sua preoccupazione è

una preoccupazione sicuramente motivata da un'analisi radar già effettuata e comunque da informazioni ben precise, non si può inventare delle cose Mangani. E allora è importante per Bartolucci dire che a lui Mangani non ha riferito, non ha riferito niente. Vedete, il testo della telefonata di Mangani dimostra che il centro di Martina Franca fu particolarmente attivo, fece controlli telefonici e radaristici, effettuò trasposizioni su carta, ipotizzò diverse ipotesi di disastro, Mangani dunque è colui che in contemporanea al Direttore del R.I.V. di Ciampino Guido Guidi aveva da subito ipotizzato una collisione, ma c'è di più, Mangani afferma di aver riferito le informazioni la mattina del 28 a Bartolucci, la mattina del 28 e poi altro indizio nei confronti di Bartolucci è la negazione smentita della sua posizione di responsabilità e di comando, quindi smentita dalla sua posizione di avere avuto riferimenti dal Generale Rana sul disastro in relazione all'ipotesi del missile. Lui dice che non ne fu informato, secondo la versione di Bartolucci quando il Generale Rana si recò a Washington a verificare l'ipotesi del Missile incontrando il Generale Cantucci e

andando a far analizzare un nastro contenente tracciati di Ustica l'imputato non fu informato nonostante i suoi rapporti di conoscenza, non lo fu neanche dal Generale Cantucci che ben conosceva e frequentava, ma insomma, ma insomma, allora ancora una volta si nega, si nega ciò che non è credibile sul piano di ciò che succede tutti i giorni, non id quod plerunque accidit, ma ciò che è normale nei rapporti interpersonali, e Bartolucci non è neanche estraneo alla formazione di quel documento e questo credo che sia un altro fatto di notevole importanza che va inserito nel quadro indiziario nei confronti di Bartolucci che abbiamo detto che non è neanche estraneo alla formazione di quel documento che il 20/12/'80 viene firmato dal Generale Ferri per essere e divenire la posizione ufficiale dell'Aeronautica Militare in relazione al caso di Ustica. Questo è molto importante perché chiude, c'era un'espressione di moda anni fa alla prima sezione della Cassazione a proposito degli indizi e del quadro indiziario, si parlava di costellazione di indizi, quand'è che si arriva a considerare un fatto indiziario, un fatto provato per indizi veramente provato, si parlava di costellazione,

perché la costellazione è una... come dire, un qualcosa di armonico, un qualcosa che si guarda e si fa capire nella sua forma, ecco vedete, tutto ciò che è accaduto degli indizi contro Bartolucci forma una costellazione di indizi della quale voi non potete fare a meno, Bartolucci in qualità di Capo di Stato Maggiore del la sera del 27/06/'80 chiede agli enti preposti che si assicurassero che non vi fosse alcun coinvolgimento di aerei militari, non aspetta alcuna risposta, non si attiva per conoscere alcun responso, la mattina del 28 giugno si reca come al solito in ufficio ma non svolge personalmente alcuna attività, gli viene riferito che tutto è a posto, sulla eventualità attività messa in atto dai vari reparti non chiede alcuna notizia, non viene informato di nulla e via via, non viene avvisato dell'esistenza di un notam, non viene informato del tentativo di Ciampino di contattare l'Ambasciata Americana e via via, di seguito ve le hanno dette tutte, i precedenti Difensori di Parte Civile ve le hanno riferite tutte, ma veramente, cioè o consideriamo che il Capo di Stato Maggiore in quel momento era stato scelto fra i più disattenti, fra i più dotati

insipienza, e questa sarebbe l'ipotesi colposa oppure dobbiamo ritenere che sia provata l'esistenza di un dolo nell'ambito del dolo generico, sono troppo grandi le violazioni di doveri elementari che sono stati commessi, vi ho detto di Melillo, anzi non vi ho detto, vi ho detto di Arpino, ma insomma, anche Melillo è molto importante nei rapporti ma voglio chiudere con un'ultima perla di Bartolucci all'udienza del 17/06/2003 e che mi ha veramente colpito. A proposito di Mangani dice: "conoscevo purtroppo Mangani - quel purtroppo non l'ho capito, ma così è detto - Mangani non aveva motivo di parlare con noi, conoscevo, Mangani non aveva motivo di parlare con noi, anche se mi avesse parlato non mi poteva niente... non mi poteva dire niente di più di quanto già sapevo", oh mio Dio! Questa è la tipica risposta, guardate, senza banalizzare di chi dice: "non so, non c'ero e se c'ero dormivo", "Mangani non aveva motivo di parlare con noi", "e perché mai?", "anche se mi avesse parlato non mi poteva dire niente di più di quanto già sapevo", "ma allora sapevi?", "non lo so", veramente, veramente come dire, facciamo offesa alla nostra logica e l'Avvocato Osnato legge le

dichiarazioni del Generale Mangani al Giudice Istruttore e la risposta è: "era un buon amico da parecchio tempo, anche se mi avesse chiamato mi avrebbe detto le stesse cose che mi hanno detto degli altri", ecco, e allora che cosa, cioè, che cosa gli avrebbe detto, gli avrebbe detto quali erano i suoi dubbi, allora anche gli altri glielo avevano detto, rimane tutto a dimostrare la implausibilità sul piano logico, e non quindi l'incredibilità, l'implausibilità dell'assetto difensivo totale dell'imputato Bartolucci. Ferri, beh Ferri non ricorda nemmeno se fu avvisato del fatto la sera stessa dell'evento, la sua memoria gli torna a seguito delle contestazioni circa l'ovvietà di quello che sarebbe dovuto accadere e oltre che da dichiarazioni e non ultima quelle scritte dell'altro coimputato Melillo. Però attenzione, anche lui non ricorda nulla di eventuali notam, come se i notam fossero, come dire, qualcosa di irrilevante, qualcosa come dire, quella sera qualcuno si era messo a compilare la settimana enigmistica, insomma, e non avessero invece quell'importanza che hanno nel traffico del Mediterraneo, ovviamente conferma la versione del suo Capo, in relazione

alle mancate richieste ai Comandi Militari al di fuori della N.A.T.O., non dimentichiamo che Ferri è il braccio operativo di Bartolucci, non dimentichiamo che le attribuzioni di Ferri stanno scritte anche queste nelle norme del D.P.R. del '65. Ferri non è uno che dice: "beh insomma, il Capo, fa tutto il Capo, a Ferri sono date per legge attribuzioni ben precise ed autonome", Ferri è colui che si occupa della consegna dei nastri radar alla Magistratura ed è colui che necessariamente manteneva un contatto diretto attraverso il Generale Fazzino sull'operato di Fiorito De Falco, e allora io mi ero preparato un lungo discorrere su questa conoscenza circolare fra Comando I.T.A.V. Generale Fazzino, I.T.A.V. Fiorito De Falco, R.I.V., Sezione dei Controlli di Ciampino, non ve le... voglio fare presto, voi in Camera di Consiglio le riguarderete queste e vedrete come quei famosi compartimenti che non comunicano fra di loro, che hanno voluto fargli credere esistesse, non esistono, non esistono perché c'è una circolarità di informazioni doverosa e non solo doverosa sulla carta, doverosa perché si è verificata la circolarità dell'informazione. La mattina del 28 giugno si

reca come al solito in ufficio, secondo lui non viene avvisato dell'esistenza di un notam che prevedeva un'esercitazione militare nei pressi di Capo Teulada e che vedeva impegnate anche tra l'altro alcune navi lanciamissili della Marina Militare Italiana e Francese, non viene informato del tentativo di Ciampino di contattare l'Ambasciata Americana, questo è il colmo, pure avendo ipotizzato insieme al Generale Bartolucci l'ipotesi di una collisione, non svolge alcuna verifica se non sugli aerei di nazionalità italiana, non viene a conoscenza del plottaggio di Russo. Il 28 giugno, attenzione, che Ferri parla con il Generale Arpino, il quale pure essendo informato sulle attività notturne svolte la sera del 27 non gli riferisce alcunché e perché mai, e perché mai? E' credibile sul piano della credibilità razionale che Arpino non riferisca, non viene sapere nulla sulle voci di traffico militare sconosciuto sul Tirreno la sera del 27 giugno del 1980, non viene a conoscenza delle motivazioni dei ritardi sulla consegna dei nastri di Marsala, non viene informato sulle deduzioni di Lippolis in merito alle sue ipotesi di esplosioni avanzate durante le prime ispezioni

dei resti del DC9, vi ricordate Lippolis e tutto quanto ci sta e l'importanza che aveva Lippolis e che ha avuto Lippolis sugli accertamenti. Bah, dice che solo quando riceve delle sollecitazioni da parte del Ministro, bontà sua, tra il 29 ed il 30 luglio si interessa di chiedere eventuali ed ulteriori informazioni alla N.A.T.O., alla N.A.T.O., dichiara laconicamente che tutte le verifiche effettuate dallo Stato Maggiore erano di mera routine, ma voi capite? Di mera routine, non rivestivano affatto alcun significato. Vi insisto sempre sulla credibilità razionale, l'Aeronautica Militare Italiana non aveva bisogno dopo il 3 luglio di accertamenti, null'altro, la situazione che era chiara, nessun volo aveva avvicinato il DC9 nei suoi ultimi minuti di vita, e tuttavia il 28 giugno, riferirà Melillo, al briefing partecipò anche Ferri, e come si spiega allora? Ma il briefing che cos'è, una roba per fare colazione insieme? A che cosa serve? Diciamolo pure in americano, in inglese, briefing, non nasconde la realtà, la realtà è quella di trovarci per confrontare il flusso di informazioni, discutere, analizzare e riferire. Arpino, ricordo gli interrogatori del 2 luglio

'91 del 24/06/'97, che informò Ferri della trasmissione del brogliaccio proveniente da Martina Franca la mattina del 28 e Ferri conferma la propria presenza, il Generale Ferri all'udienza del 20/06/2003 a pagina 28, "l'ipotesi che ci veniva naturale era quella della collisione in quanto il DC9 era improvvisamente scomparso" e perbacco! E perbacco! E allora confrontiamo pure queste cose e vediamo la responsabilità di Bartolucci e vediamo la responsabilità di Ferri, anche alla luce di questa risultanza, perché Ferri aveva parlato con Mangani secondo Mangani, ma Ferri nega di avere parlato con Mangani e vedete la contraddizione su quello che invece è l'affermazione che ho testé ricordato, quella detta all'udienza del 20 giugno 2003, pagina 28, "l'ipotesi che ci veniva naturale era quella della collisione in quanto il DC9 era improvvisamente scomparso". Velocemente e ho quasi finito, Melillo, imputato Melillo. Beh, Melillo fornisce una conferma diretta da quanto ipotizzato dalle Parti Civili circa il ruolo del C.O.P., ricorda di essere stato informato la sera stessa dell'evento proprio da questo comando,

ovviamente, guarda caso eh, questi sono troppo i casi perché siano casi, troppi! Ovviamente non ricorda il nome dell'Ufficiale o Sottufficiale con cui parlò, non sa dire se fu chiamato da Arpino anche se lo stesso era direttamente alle sue dipendenze, ricevette una seconda telefonata verso le ore 22:00 ora locale e con la quale fu rassicurato del fatto che i soccorsi erano stati allertati ed erano partiti, poi non ricevette alcun'altra telefonata, non parlò con altri. In considerazione di quanto sostenuto da Arpino e anche per il fatto che questi era un suo diretto subalterno è costretto a non poter escludere che Arpino lo abbia chiamato quella sera, ma sicuramente non deve averlo trovato. Ma pensate quante coincidenze, allora tutte queste coincidenze di ordine negativo sono scuse che non tengono, sono ricostruzioni del fatto che sul piano logico non ci stanno. Salto altre cose e mi soffermo su un aspetto, lui partecipa alla riunione del mattino del 28, Melillo eh, e afferma: "se fosse stato coinvolto un nostro velivolo ne saremmo stati informati già nella notte", attenzione, questa è una affermazione che io ritengo importante, perché con ciò smentisce

tutto il costruito che Bartolucci avevano cercato di sostenere, Melillo con tale ovvia affermazione e cioè, "se fosse stato coinvolto un nostro velivolo ne saremmo stati informati già nella notte", lava da ogni significato le dichiarazioni di coloro che sino ad allora avevano spiegato e giurato di avere ipotizzato il coinvolgimento dei soli nostri velivoli militari. Melillo conferma e questo è importante che i velivoli militari N.A.T.O. non potevano che avere oltre che la portaerei Saratoga, immediatamente esclusa da ogni sospetto, le proprie basi di atterraggio in aeroporti italiani gestiti da italiani, con ciò attesta in sostanza contraddicendo tutto, che le indagini svolte nei giorni successivi non potevano essere rivolte verso una situazione che risulta pacificamente esclusa già la notte stessa dell'evento. Vedete, c'è una serie di dichiarazioni elusive che non possono passare sotto silenzio a proposito di Melillo, non ha mai parlato di questa vicenda con Mangani, Mangani proprio è un soggetto da sfuggire, non ricorda che ha parlato con Fazzino, non ha mai avuto rapporti con l'I.T.A.V., cioè Ciampino sul plotting effettuato da Russo, il messaggio di

Cincusnaveur se lo è trovato sul tavolo ed ha provveduto a trasmetterlo ai superiori il 3 o il 4 luglio, non sa da quale canale è arrivato, forse il Secondo Reparto S.I.O.S. visto che è lui ad avere rapporti con l'Ambasciata, non fece alcuna verifica a differenza degli americani sulla eventuale mancanza di missili, ci disse di essersi rassicurato anche sui francesi in quanto chiese al Comando Sovmedron, ma Sovmedron invece poteva riportare notizie soltanto sui movimenti della flotta sovietica, ma più elusivo di così non poteva essere e quindi sul piano della sua partecipazione al reato lui è un concorrente nel senso che le sue azioni od omissioni contribuiscono al reato commesso da chi per funzioni aveva obbligo di riferire. Tascio, e veramente ho finito, è Comandante del Secondo Reparto dello Stato Maggiore ed era colui che avrebbe dovuto avere rapporti diretti con l'Ambasciata, Tascio è in una posizione, come, dire, delicata e deve essere necessariamente il più sfuggente di tutti, era colui che avrebbe dovuto avere rapporti diretti con l'Ambasciata Americana e la quale come accertato attivò subito un'inchiesta a seguito delle richieste di

intervento da che Ciampino aveva telefonicamente attuato la sera del 27 giugno. Tascio per questa questione che è delicatissima, si avvale permettetemi di dirlo, della facoltà di non dimostrare, in quanto si limita ad indicare come eventuali contatti con gli Addetti americani, potessero avvenire senza che lui ne fosse direttamente notiziato e questo se non fosse tragico sembrerebbe buffo, la mia esperienza su chi ha contatti, su chi ha avuto da fare con i servizi di informazione, con i Servizi Segreti, come dire, non è delle più esaltanti, però arrivare a dire cose così buffe il passo è lungo! Beh, qui c'è un fatto così delicato, come quello di avere informazioni di livello e di importanza che attengono ai rapporti in sede N.A.T.O., per cui Tascio che è al vertice di questi servizi dice: "beh insomma, è una roba che può essere delegata, può essere fatta da chiunque, dai miei sottoposti", ma come, questa è attività che deve essere fatta ai più alti livelli per avere una risposta responsabile, altrimenti la domanda viene fatta, come si dice con una battuta, au fin de ne recevoir, al fine di non ricevere la risposta, guardate che stiamo discutendo non

disattenzioni di una persona qualunque, del barista dell'angolo, con tutto il rispetto per il barista dell'angolo, stiamo parlando di apicali e allora una cosa di questo genere può essere fatta da altri, il Secondo Reparto ricordiamoci, non era un'unità scoordinata dallo Stato Maggiore, e dal momento che l'esigenza formulata da Bartolucci pure essendo nominalmente indirizzata al Melillo non poteva essere sconosciuta al Tascio, diventa importante questa sua omissione, diventa come diciamo noi in termini sostanziali e processuali, casualmente rilevante rispetto alla produzione dell'evento, cioè l'evento che è quello di impedire l'attività del Governo. Per sintetizzare posto che lo Stato Maggiore aveva l'impellente esigenza di fare una verifica posto che l'Autorità Politica e Giudiziaria aveva infatti richiesto notizie di chiarimento ben precise, posto ancora che il S.I.O.S. era funzionalmente collegato con l'Ambasciata Americana, su questo punto la requisitoria scritta del Pubblico Ministero è esauriente, convincente, giuridicamente fondata, posto che il canale informativo della N.A.T.O. si è rivelato essere proprio l'Ambasciata Americana, posto che

infatti il messaggio di Cincusnaveur transitò attraverso la citata Ambasciata, posto che tra l'altro proprio nell'ambito dell'Ambasciata si costituì un comitato di indagine, non si può certamente immaginare che il S.I.O.S. e il suo Comandante soprattutto non avesse avuto alcuna parte attiva alla vicenda e alla verifica effettuata dallo Stato Maggiore. Questo lo riferisco sempre tenendo conto dei criteri di valutazione della prova indiziaria, quindi tenendo conto che il ragionamento non è che non poteva non sapere. C'è poi un'altra parte che è la parte commissiva della condotta, Tascio dimostra un estremo attivismo nella redazione del comunicato del 20 e 22 dicembre '80 dove lo Stato Maggiore assume la sua posizione ufficiale in merito al disastro aviatorio, non dimentichiamo infatti che è proprio Tascio che contatta il Pubblico Ministero Santacroce al fine di fargli pervenire tale comunicato e che è lo stesso Tascio che elabora insieme al Melillo, il contenuto di quel documento ricordatevelo non lo leggo, è un documento molto importante ed è la realizzazione della condotta commissiva, prima abbiamo parlato di omissione. A chi è indirizzato

e per quale scopo si formula quel messaggio è un qualcosa che lascio alla vostra analisi, io non lo so se fosse indirizzato alla Commissione Luzzatti, perché la Commissione Luzzatti stava per, come dire, prendere una direzione sgradita, io non lo so, come dire, se si voleva influire in modo pesante, certo che oggettivamente così è successo, certo che oggettivamente così è successo e allora io ritengo proprio che non è possibile per questi e per altri duemila motivi che purtroppo il tempo non mi permette di esaminare, anche Tascio è responsabile, Tascio deve essere considerato responsabile non tanto e non solo per le omissioni ma anche per le commissioni ed è uno dei soggetti che qualificati che dovevano impedire l'evento. Credo di essere stato abbastanza fedele al mio impegno di finire, voglio essere fedele ulteriormente e salto tutte le altre considerazioni che mi ero proposto di fare, concludo per l'accertamento della responsabilità a danni da liquidarsi in separata sede provvisoria e deposito le conclusioni scritte, se è necessario che legga le leggo, se posso darle per lette guadagniamo tutti tempo.

PRESIDENTE: sì, penso di sì, che può darle per

lette. AVV. P.C. GIAMPAOLO: le do per lette.

PRESIDENTE: va bene, la ringrazio! Allora la Corte rinvia all'udienza dell'11 novembre, ore 9:30, invitando gli imputati a ricomparire senza altro avviso. L'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a r.l. ROMA - ed è composta di nn. **99** pagine.

per O.F.T.
Natale PIZZO